



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

MUTATIO ED EMENDATIO LIBELLI IN APPELLO

Relatore: Marino Marinelli

Laureanda: Giulia Bacchin

Matricola: 1147796

A.A. 2023/24

*Al mio adorato nonno Claudio, che sarebbe stato felice e
orgoglioso di essere qui al mio fianco in questo momento*

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1 – IL DIVIETO DI NOVA IN APPELLO: UNO SGUARDO STORICO E LA FORMAZIONE DELL’ATTUALE ARTICOLO 345 DEL C.P.C	7
1)La concezione storica e giuridica dell’appello come novum iudicium e come revisio prioris instantie	8
1.1) Lo ius novorum nel codice del 1865 ed i relativi progetti di riforma che portarono alla stesura del codice del 1940.....	10
1.2) Il nuovo codice di rito del 1940 e la Novella del 1950.....	16
1.3) La legge 533\1973, la disciplina dei nova all’interno dell’art 437 c.p.c	19
1.4) Le ultime tappe storiche: la veste definitiva dell’appello, la revisio prioris instantie	21
2)Le conseguenze pratiche dell’adozione del modello della revisio:.....	24
2.1) Il divieto di nova in appello come fenomeno di preclusione processuale.	25
2.2) Il concetto di novità come presupposto applicativo dell’art 345 cpc.	34
3)Una focalizzazione sulle questioni applicative: il principio della domanda	38
CAPITOLO 2 – NOVA IN APPELLO RISPETTO ALLA PROPONIBILITÀ DELLA NUOVA DOMANDA	41
1) Il concetto di domanda nuova e gli elementi di identificazione dell’azione	42
1.1) Uno sguardo analitico: la differenza tra diritti c.d. autodeterminati e diritti c.d. eterodeterminati.....	45
2) Alcuni casi pratici: applicazione concreta delle tematiche analizzate	50
3) Una deroga espressa al divieto: domande ammissibili in appello. Domande accessorie, sopravvenienze e intervento di terzi	58

CAPITOLO 3 – EMENDATIO E MUTATIO LIBELLI IN SEGUITO ALLA SENTENZA SPARTIACQUE DEL 2015.....	65
1) Premessa	66
1.1) Il discrimen tra ammessa emendatio e inammissibile mutatio libelli: i limiti oggettivi del giudicato.....	67
2) I preamboli del cambiamento: le sentenze gemelle del 2014 sulle impugnative negoziali.....	74
3) L'intervento chiarificatore della Cassazione, Sezioni Unite 12310 del 2015.	84
4) Il regime e l'ammissibilità della domanda complanare.....	96
CONCLUSIONI	101
BIBLIOGRAFIA.....	107

INTRODUZIONE

Il termine “nova” utilizzato nel processo civile indica il c.d. *ius novorum*, tema dibattuto quotidianamente fra gli operatori del diritto.

Concerne la possibilità per le parti di introdurre, nel secondo grado di giudizio, nuovi elementi che non erano stati dedotti durante le prime cure.

Per quanto riguarda la novità degli elementi presentati, l’ambito viene circoscritto alle nuove domande, alle nuove eccezioni ed infine alle nuove prove.

La presente tesi si pone l’obiettivo di indagare la portata di questa preclusione, soffermandosi sulle nuove domande proponibili nel giudizio di appello e su quali sono i limiti chiarificatori tra *mutatio* ed *emendatio libelli*.

Va osservato che, in seguito alla riforma degli anni 90 (l.26 novembre 1990, n.353), la disciplina in esame è stata notevolmente modificata e in tal senso risulta nettamente più restrittiva rispetto all’impianto normativo del 1950, richiamando così la versione originaria del codice di rito del 1942.

Verrà quindi condotta una breve disamina storica, in cui andremo ad indagare l’evoluzione dell’istituto dell’appello, focalizzandoci sulle innovazioni legislative e sulle concezioni procedurali ad esso associate nel corso del tempo.

Infatti, considerando l’appello come “*novum iudicium*” o come “*revisio prioris instantie*”, le implicazioni giuridiche e l’apertura nei confronti dello *ius novorum* cambiano radicalmente.

Il costante mutare nel tempo delle norme contrastanti e l’alternanza della disciplina, evidenziano da sé la grande complessità della questione, sottolineando come si tratti di un istituto con profonde implicazioni sulla struttura e sulla funzione stessa del processo civile.

L’istituto dello *ius novorum* in appello ha origini antiche, risalenti al 520 d.C. con la Costituzione di Giustiniano, il quale liberamente ammise l’introduzione di nuovi elementi nel processo, con l’obiettivo di garantire una più completa ricerca della volontà e di conseguenza un soddisfacimento delle parti in causa.

Nonostante, quindi, le radici siano state ricondotte al diritto romano, nel corso della storia e attraverso sistemi giuridici differenti, sono state adottate varie formulazioni di questa pratica.

La nostra ricerca partirà dal codice di procedura civile del 1865 che venne ispirato al modello francese, a causa di una profonda frammentazione legislativa che era presente al tempo nel nostro paese.

In seguito, con il codice di rito degli anni 40 venne introdotto un rigido principio di preclusione, mitigato poi tramite la Novella del 1950, che ha riaperto il giudizio alle cosiddette novità, ribaltando nuovamente la direzione del sistema.

Nel corso del tempo, quindi, ci furono numerosi interventi normativi e decisioni giurisprudenziali che condussero l'istituto a notevoli ambiguità.

Un momento di riforma importante nel processo civile, venne inquadrato poi dalla legge 533 del 1973 che disciplinò il rito del lavoro, seguita dalla legge 352 del 1990 che gettò le basi per una qualificazione chiara e sistematica anche sul rito ordinario.

Da questo punto di vista, la Riforma degli anni 90 e più recentemente quella del 2012, hanno avuto un impatto notevole, poiché hanno trasformato l'appello sempre più in una revisione della sentenza di primo grado piuttosto che in un'azione legata al diritto controverso stesso.

È chiaro che il divieto dei nuovi elementi non da solo modella l'appello come revisio prioris instantie, ma sicuramente contribuisce a caratterizzarlo maggiormente come un'esaminazione della decisione delle prime cure piuttosto che come una continuazione della controversia instaurata.

Per questo, in un secondo momento andremo ad indagare quali sono le implicazioni a livello pratico dell'adozione di questo modello.

La domanda in quanto tale come deve essere, quali sono gli elementi considerati nuovi al fine di poterla escludere dal secondo grado di giudizio?

Questi sono gli interrogativi a cui cercheremo di trovare risposta.

Infatti, il tema della modificazione della domanda, e quindi il labile confine tra mutatio ed emendatio libelli è stato, ed è tutt'ora, centrale nel panorama giurisprudenziale ma anche dottrinale italiano.

La questione riguarda tutti i tipi di rito, che si tratti di quello ordinario di prima istanza, del rito di secondo grado o del procedimento del lavoro.

Per questo risulta preminente comprendere i limiti del *thema decidendum* in forma esauriente e chiara.

Gli operatori del diritto, perciò, da sempre hanno cercato di stabilire criteri definitivi per determinare una linea coerente di interpretazione, delineando chiaramente lo spazio entro cui è possibile operare modifiche alla domanda originaria senza che da ciò ne derivi inammissibilità (*emendatio libelli*).

Quella che sembrava una semplice regola – solo le modifiche alla domanda introduttiva che non cambino né *causa petendi* né *petitum* (a meno che non sia per una migliore specificazione al fine di garantire una soddisfazione più efficace e concreta della pretesa) sono ammissibili, mentre quelle che comportano un cambio sostanziale della domanda, configurando una *mutatio libelli* sono considerate assolutamente inammissibili – si è rilevata, nella pratica, uno dei temi più dibattuti degli ultimi decenni.

Infatti, dagli anni '80 fino ad oggi, la Corte Suprema ha modificato il suo orientamento includendo nella categoria della *emendatio libelli* anche domande che comportavano cambiamenti nei suddetti elementi identificativi menzionati.

Il concetto di domanda nuova, è stato quindi, rivisto e cambiato numerose volte.

In seguito la nostra analisi toccherà anche le decisioni giurisprudenziali che hanno condotto alla visione odierna.

Infatti, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, modificare la domanda implica che l'attore rinunci alla richiesta originaria, dimostrando chiaramente di ritenere la domanda modificata più consona ai suoi interessi rispetto alla questione sostanziale affrontata in giudizio.

Nel presente lavoro vedremo, dunque, come nel tempo la dottrina e la giurisprudenza si sono evolute, analizzando alcune delle molte fattispecie e adattando i casi pratici per fronteggiare e risolvere la radicale concezione del binomio *emendatio/mutatio*.

Ma al di là, degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, a mio parere questo tema non ha soluzioni predefinite, ma dipende da valori e, soprattutto, dal contesto storico in cui viene esaminato.

Appare perciò uno spiraglio per l'ingresso, anche in un modello marcatamente gerarchico come quello italiano, di un'impostazione tale da consentire al giudice un margine discrezionale per l'adozione di "soluzioni ad hoc" tese a scongiurare la dilapidazione delle risorse del sistema¹.

¹ GIUSSANI, *Le dichiarazioni di rinuncia nel giudizio di cognizione*, Milano, 1999, p. 24

**CAPITOLO 1 – IL DIVIETO DI NOVA IN APPELLO: UNO
SGUARDO STORICO E LA FORMAZIONE DELL'ATTUALE
ARTICOLO 345 DEL C.P.C**

Sommario:

1. *La concezione storica e giuridica dell'appello come novum iudicium e come revisio prioris instantie.*
 - 1.1. *Lo ius novorum nel codice del 1865 ed i relativi progetti di riforma che portarono alla stesura del codice del 1940.*
 - 1.2. *Il nuovo codice di rito del 1940 e la novella del 1950.*
 - 1.3. *La legge 533\1973, la disciplina dei nova all'interno dell'art 437 c.p.c.*
 - 1.4. *Le ultime tappe storiche: la veste definitiva dell'appello, la revisio prioris instantie.*
2. *Le conseguenze pratiche dell'adozione del modello della revisio.*
 - 2.1. *Il divieto di nova in appello come fenomeno di preclusione processuale.*
 - 2.2. *Il concetto di novità come presupposto applicativo dell'art 345 c.p.c.*
3. *Una focalizzazione sulle questioni applicative: il principio della domanda.*

1)La concezione storica e giuridica dell'appello come novum iudicium e come revisio prioris instantie

L'appello costituisce il principale mezzo di impugnazione ordinario previsto nel nostro ordinamento ed è un gravame c.d. a critica libera².

Inoltre, secondo parte della dottrina³, attraverso tale istituto si attuerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione⁴ e quindi la garanzia soggettiva di tutela dei diritti delle parti coinvolte nella controversia, espressa nell'art. 24 2°co. della Costituzione.

D'altro canto, una sostanziosa corrente dottrinale, supportata dalla giurisprudenza maggioritaria, sostiene una diversa prospettiva, non ritenendo costituzionalmente garantito tale principio.

Secondo questa interpretazione, l'Assemblea costituente, nella stesura dell'art 111 Cost., si è limitata a prevedere la possibilità di ricorso per cassazione in caso di violazione di legge, senza includere esplicitamente il concetto del "doppio grado" nel suo ambito di tutela⁵.

Sul punto, si sono espresse anche le Sezioni Unite⁶ affermando che, nonostante la presenza di suddetto principio nel nostro sistema giuridico, esso non gode di rilevanza costituzionale.

² Per tale intendendosi l'impugnazione con quale si possa censurare il provvedimento impugnato non soltanto per la presenza in esso di errore in procedendo oppure in iudicando ma anche semplicemente lamentando che il provvedimento stesso sia ingiusto nel suo contenuto, Cfr. MONTALI, CORONA, *L'appello civile*, Padova, 2007, p.1

³ Cfr. ALLORIO, *Sul doppio grado del processo civile*, in Riv. Dir. Civ.,1982, p.318 ss; NICOTRA, GUERRERA, Doppio grado di giudizio, diritto di difesa e principio di certezza in Riv. trim. dir e proc. Civ, 2000, p.127 ss.

⁴ principio in base al quale le parti della controversia possono presentare ad un secondo giudice di grado superiore un riesame del precedente oggetto del giudizio.

⁵ Cfr. DALFINO, *L'appello garanzia di giustizia*, in *Questione Giustizia*, Trimestrale promosso da Magistratura Democratica, Rodorf, 2015, p.110

⁶ Cass., Sez. Un.,15 ottobre 2003, n.15399 in Arch. Civ., 2004, 946.

Da questa considerazione deriva irrimediabilmente l'ammissibilità di deroghe, quali la tassatività dei casi in cui il giudizio può essere rinviato al giudice di prima istanza, come stabilito dagli artt. 353 e 354 c.p.c.⁷.

In chiave preliminare, occorre una distinzione fondamentale circa la concezione di appello come revisio prioris instantie o come novum iudicium. Tale puntualizzazione appare necessaria al fine di comprendere la portata normativa di tale istituto.

La natura dell'appello in un senso o nell'altro, delimita profondamente le possibilità cognitorie e decisorie nel processo di seconda istanza.

A tal proposito, per riuscire ad inquadrare la vera essenza dell'istituto, risulta necessario condurre un'evoluzione storica mirata.

⁷ Principio ribadito anche dalla Corte Cost., con ordinanza del 29 dicembre 2000 n.585 in Giur. Cost., 2000, 4349.

1.1) Lo ius novorum nel codice del 1865 ed i relativi progetti di riforma che portarono alla stesura del codice del 1940.

Effettuando una concisa ma essenziale analisi storica⁸, è possibile notare che nel codice del Regno d'Italia del 1865, l'istituto dell'appello era concepito come un mezzo di impugnazione finalizzato a sollecitare la prosecuzione del procedimento avviato in primo grado⁹.

Infatti, dopo l'Unità d'Italia, sorse la questione dell'unificazione legislativa nei vari territori del Regno, ognuno dotato di codici propri che si ispiravano al modello francese del 1806, il quale consentiva senza alcuna restrizione la possibilità di introdurre ius novorum.

Per questo, il nuovo codice di procedura fu introdotto in un contesto di considerevole frammentazione legislativa, ma anche di un profondo impegno normativo. Tale attitudine, portò alla stesura del codice civile tramite il progetto elaborato dal guardasigilli Giuseppe Pisanelli¹⁰.

Egli, lo presentò al Senato il 26 novembre del 1863, accompagnato da una relazione¹¹. Dopo un'approfondita discussione alla Camera dei Deputati, il 2 aprile 1865 fu approvata la legge che autorizzava il governo a pubblicare il codice di procedura e, successivamente, fu istituita una Commissione speciale dalla quale emerse il testo del codice divenuto legge il 25 giugno del 1865 e ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 1866.

⁸ Per un approfondimento storico dell'evoluzione interpretativa in tema di ius novorum cfr. BONSIGNORI, *Il divieto di domande e di eccezioni nuove in appello*, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1998, p.65 ss.

⁹ CECHELLA, CAMPIONE *Il nuovo appello civile*, Bologna, 2017, p.117

¹⁰ uno dei maggiori processualisti dell'epoca

¹¹ cd. Relazione Pisanelli

Il legislatore, per la struttura del giudizio di secondo grado, si ispirò al modello francese¹², che era prevalentemente basato su un modello di gravame più o meno “puro”¹³.

Più specificatamente, era previsto un ampio *ius novorum*, infatti si consentiva l'ingresso di qualsiasi eccezione alla domanda principale e la deduzione di nuove prove, con l'unico limite rappresentato dai confini oggettivi della domanda. In virtù di questa peculiarità, l'appello veniva qualificato come un “*novum iudicium*” e, infatti, il legislatore prevedeva che tale impugnazione provocasse il trasferimento della controversia in modo automatico al giudice di secondo grado.

A tal proposito risulta esaustiva una citazione del celebre giurista Carnelutti: “con l'appello si rifà il processo, indipendentemente da ogni sua anomalia, allo scopo di rimediare sia agli errori in fatto ed in diritto del giudice, sia a quelli delle parti, così che sarebbe irragionevole l'esclusione dello *ius novorum*”¹⁴.

Di conseguenza, i due giudizi sembravano essere equiparati e pertanto il giudice d'appello era investito della stessa cognizione che era attribuita al giudice di prima istanza, essendo chiamato a pronunciarsi sulla medesima questione già decisa¹⁵.

In particolar modo, la disciplina in questione si trovava all'interno dell'art 490 il quale stabiliva che: “Nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove; e se proposte devono rigettarsi d'ufficio. Possono domandarsi gli interessi, i frutti, gli accessori scaduti dopo la sentenza di prima istanza, e il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

¹² Modello francese, applicato direttamente su tutta la penisola solo per brevi anni che vanno dal 1809 al 1814, lasciò tuttavia un segno indelebile e nell'animo dei giuristi dell'epoca.

Cfr. TEDOLDI, *L'istruzione probatoria nell'appello civile*, Padova, 2005, p.25.

¹³ Cfr. POLI, *Giusto processo e oggetto del giudizio di appello*, in Riv. Dir. Proc., p55

¹⁴ CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, II, Padova, 1938, p.546 e 547.

¹⁵ RASCIO, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli, 1996 p.15.

Può proporsi la compensazione, e ogni altra eccezione alla domanda principale. Possono dedursi nuove prove”.

Per comprendere a pieno la portata di queste affermazioni possiamo trarre spunto dalla ricostruzione di Chiovenda, secondo cui l’appello non è altro che “la prosecuzione del procedimento di primo grado ripreso nella situazione in cui si trovava prima della chiusura della discussione”¹⁶.

Egli, in tale ricostruzione, non inquadra l’appello solamente come una continuazione della fase decisoria, ma altresì di quella istruttoria, provocando chiaramente un notevole ampliamento del campo di applicazione dello ius novorum.

Questo fenomeno si spiega dal fatto che le parti mantengono i loro poteri esercitabili anche nel primo grado del processo, consentendo loro di sollevare eccezioni e presentare prove¹⁷.

Risulta evidente la perdita di valore della sentenza soggetta ad appello, che, agli occhi degli autori dell’epoca, rappresenta una mera situazione giuridica incompleta, incapace di giustificare l’esecuzione e destinata a perdere il suo valore potenziale a seguito della decisione di secondo grado, conforme o meno con la sentenza impugnata¹⁸.

Proprio per questa ragione, al fine di ottenere la vittoria, le parti godevano della possibilità di migliorare le proprie difese allegando nuovi fatti e nuove prove.

Non costituiva altro che un meccanismo consacrante il brocardo latino *beneficium nondum deducta deducendi et nondum probata probandi*, secondo cui tutto ciò che si sarebbe potuto esperire in primo grado, fino al momento della chiusura della discussione, poteva farsi in secondo grado¹⁹.

¹⁶ CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Vol. I, Napoli, 1960, p.17.

¹⁷ ZANZUCCHI, *Nuove domande, nuove eccezioni, nuove prove in appello*, Milano, 1916, p.110 e 111 e poi p.148 e 149.

¹⁸ CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p.393.

¹⁹ Cfr. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 1960, p.977.

La liceità dello *ius novorum*, era consona all'assenza di preclusioni imposte alle parti nel giudizio di prime cure.

Quindi, da una parte non potevano proporsi domande nuove e se poste dovevano rigettarsi anche d'ufficio; dall'altra potevano proporsi nuove eccezioni e nuove prove (art. 490 c.p.c allora vigente)²⁰

Tuttavia, nonostante questo, si verificarono alcune complessità analitiche.

Le maggiori, emersero nell'interpretazione dell'allora art 490 c.p.c, con particolare riferimento alla prima parte della disposizione, riguardante le nuove domande²¹.

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale verteva proprio sull'inquadramento del concetto di novità della domanda e su che cosa si poteva far rientrare in suddetto novero.

A tal proposito emerse la necessità di un confine tra domanda nuova inaccettabile e domanda invece ammissibile.

In base ai criteri di identificazione della stessa, “parti, bene e pretesa”²² era possibile qualificare una domanda come nuova e così, il concetto della “causa petendi” collegato alla sua eventuale modificazione in secondo grado, divenne il metodo primario utilizzato dall'interprete per fare chiarezza.

Di conseguenza, attraverso un mutamento della causa petendi non solo si concretizzava il divieto prescritto dall'art 490 c.p.c ma, secondo gran parte della dottrina dell'epoca, vi era anche una violazione del principio del doppio grado di giurisdizione che veniva snaturato nella sua primaria essenza²³.

²⁰ Cfr. LESSONA, *Manuale di procedura civile*, sesta edizione, completamente aggiornata a cura di LESSONA e JAEGER, Milano, 1932, p.324

²¹ Cfr. RASCIO, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli, 1996, p.44.

²² Cfr. CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, II, Padova, 1938, p.629.

²³ Cfr. REDENTI, *Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1939, p.518

Mortara²⁴, a tal proposito, attraverso la nota teoria dell'assorbimento, mise in evidenza come in appello fosse lecita una modifica della causa, salvo il caso in cui si riferisca alle finalità stesse per cui è stata formulata la domanda in questione.

Questo significa che nelle circostanze in cui, attraverso la proposizione di nuovi argomenti a sostegno della domanda preliminare, si invocavano disposizioni di legge diverse da quelle presentate in primo grado non si poneva una domanda nuova, poiché si rientrava nel sistema di difesa previsto dal mezzo di impugnazione²⁵. Il criterio, si poteva identificare perciò nella "specificazione" della prima domanda, costituendo un ulteriore sviluppo logico e giuridico della causa così come proposta in prime facie.

Diversamente, quelle richieste che comportavano l'introduzione di un'azione ex se autonoma sarebbero dovute essere considerate inammissibili e dunque rigettate d'ufficio.

Il codice del 1865, emanato durante il Risorgimento, dopo la sua entrata in vigore destò molteplici perplessità e, per questo, negli anni che susseguirono ci furono svariati tentativi di riforma.

Uno dei maggiori giuristi dell'epoca, Chiovenda, intraprese il primo progetto globale di riforma del processo civile professando la necessità di un processo semplice e celere, differente da quello vigente al tempo²⁶.

Nonostante l'affermazione di questi principi, si osservava ancora la persistenza dello ius novorum in appello: infatti il processo manteneva la sua struttura tradizionale di riesame completo e diretto della controversia già trattata in prima istanza, con la possibilità di rivedere le decisioni su questioni che richiedevano una più approfondita considerazione da parte del tribunale

²⁴ Considerato uno dei maggiori processualisti del secolo scorso, diede un contributo essenziale in tale dibattito.

²⁵ MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, p. 449.

²⁶ Cfr. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p.15

di secondo grado. Infatti, si consentiva sia all'appellante che all'appellato di presentare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, inclusi eventuali documenti aggiuntivi.

La "propaganda chiovendiana"²⁷ si risultò perciò infruttuosa, essendo più che altro una mera enunciazione di principi, e il suo progetto non iniziò nemmeno l'iter parlamentare.

In seguito, ci furono notevoli altri giuristi come Mortara, Carnelutti e Redenti che tentarono di redigere dei progetti esaustivi, ma nessuno di loro fu in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Solo nel 1935 Arrigo Solmi, al tempo ministro di Grazia e Giustizia, delegò l'incarico di elaborare una nuova pianificazione di riforma a una commissione composta da magistrati e avvocati, con lo scopo di restituire all'appello "la propria naturale funzione di controllo del primo giudizio"²⁸.

Quando la bozza venne pubblicata, essendo caratterizzata da un severo divieto di *ius novorum* in appello, ricevette parecchie critiche.

Così, dopo che vennero allargate le c.d. "maglie delle preclusioni", venne divulgato ufficialmente il progetto definitivo.

Il nuovo codice di procedura civile venne approvato con R.D. n. 1443 del 1940 ed entrò in vigore il 21 aprile del 1942.

²⁷ Termine che utilizza lui stesso nelle sue opere quando tratta di tale aspirazione

²⁸ SOLMI, *La riforma del codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste*, Roma 1937

1.2) Il nuovo codice di rito del 1940 e la Novella del 1950

Il nuovo codice di procedura civile venne approvato con R.D. n. 1443 del 1940 ed entrò in vigore il 21 aprile del 1942.

Tuttavia, a partire da quegli anni, la configurazione dell'appello come *novum iudicium* venne messa in discussione, ed infatti cominciò ad assumere le caratteristiche di gravame parziale e quindi del modello della *revisio prioris instantie*²⁹.

Esso, pur rimanendo una contestazione a critica libera e illimitata, divenne un rimedio volto a riesaminare, su iniziativa della parte soccombente, l'attività del giudice a quo. Una pratica volta alla rinnovazione dell'esercizio giuridico in fatto e in diritto.

Un esempio significativo della trasformazione in questione emerge nella drastica restrizione dell'automatismo con cui si attua l'effetto devolutivo, e quindi la restituzione al giudice ad quem di tutte le questioni precedentemente sottoposte al sindacato del giudice di prima istanza³⁰.

Questa limitazione risalta maggiormente attraverso due disposizioni: dall'art 342 c.p.c, in quanto disponeva per le parti l'onere che i motivi specifici d'appello debbano essere indicati chiaramente fin dall'atto introduttivo, e dall'art 346 c.p.c nel quale vigeva una presunzione assoluta di rinuncia alle domande ed alle eccezioni non espressamente riproposte in appello.³¹

Tale nuovo codice e, di conseguenza, la nuova concezione dell'appello come *revisio*, fu messa subito in discussione con la Novella del 1950.

²⁹ V., CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi (1937)*, Padova, 1939, ora in *Opere Giuridiche*, a cura di Cappelletti, I, Napoli, 1965 p. 367.

³⁰ V., BALENA, *Il sistema di impugnazioni civili nella disciplina vigente e nell'esperienza applicativa: problemi e prospettive*, in *Foro Italiano*, 2001, p.122

³¹ Ci si riferisce alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado quindi sostanzialmente quelle rigettate o assorbite, cit., in www.brocardi.it, online

Essa apportò notevoli mutamenti per quanto riguarda il sistema delle preclusioni in primo grado: vennero infatti emendati gli artt. 183 e 184 c.p.c nel senso che, così come modificati, consentivano alle parti di precisare domande ed eccezioni, di chiedere nuove prove o allegare nuovi documenti. Questa scelta, di adozione del sistema di preclusioni sia in primo che in secondo grado, mirava all'obiettivo che queste non fossero mere azioni isolate, ma parte di una visione più generale volta a garantire alle parti spazi di libertà all'interno del processo, spazi che il codice del 1940 tendeva altrimenti a limitare.

Invece, lo *ius novorum*, reintrodotta in modo pressoché repentino, venne disciplinato dal nuovo articolo 345 c.p.c. (la cui formulazione rimase in vigore fino al 30 aprile del 1995).

La norma, nella sua nuova ulteriore stesura, recitava:

“Domande ed eccezioni nuove. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d’ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d’appello le disposizioni dell’art. 92”³².

Ancora una volta, il divieto previsto nella prima parte dell’articolo trovava la sua ratio nel principio del doppio grado di giurisdizione.

³² L’art 92 si riferiva alla statuizione delle spese da parte del giudice e disponeva che il giudice nel pronunciare la condanna poteva escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue, e che comunque poteva indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso della spesa se riteneva che l’altra parte aveva trasgredito al dovere di comportarsi secondo lealtà e probità.

Mentre, la seconda parte della disposizione pare indubbiamente contro il rigore del supposto principio, in particolare nella parte in cui prevede la proposizione di nuove eccezioni di merito.

Infatti, rendendo tale possibilità attuabile, si può arrivare talvolta al risultato che la vera materia del contendere sorge solo in secondo grado³³.

Pertanto, con l'introduzione della Novella del 1950 l'appello riacquisì il suo status precedente, ossia quello di *novum iudicium*, che aveva perso in seguito all'entrata in vigore del codice del '40.

Nella visione dell'epoca, si trattava di un giudizio che rappresentava una naturale evoluzione e prosecuzione della disputa che era stata oggetto del processo di primo grado, con la prospettiva di allargare il suo campo di applicazione, attraverso l'introduzione di nuove eccezioni, prove, difese e documenti consentendo così una maggiore completezza ed esaustività della controversia.

In seguito al 1950 e alla "cattiva controriforma", emersero diverse iniziative di proposta di riforma, segnale inequivocabile che la crisi del processo civile stava contagiando anche le controversie riguardanti altre materie, come per esempio nel diritto del lavoro.

³³ REDENTI, *Il processo ordinario di cognizione in primo grado; Il sistema delle impugnazioni*, II, Milano, 1957, p.398

1.3) La legge 533\1973, la disciplina dei nova all'interno dell'art 437 c.p.c

A partire dagli anni Cinquanta, la crisi del processo civile estese il suo impatto alle controversie in materia di lavoro, evidenziando in modo più accentuato le inefficienze nell'applicazione dell'allora codice di rito, specialmente in tale settore. Perciò, la necessità di garantire una tutela giuridica adeguata, sfociò nell'attuazione della Riforma del processo del lavoro, promulgata con la legge 533 del 1973 con cui ci fu un ulteriore ribaltamento della disciplina in esame.³⁴

Nel contesto formatosi, in particolare, l'art 437 c.p.c risultava essere il preludio dell'attuale art 345 c.p.c. Il precetto, essendo portatore per le parti in primo grado di un rigido sistema di preclusioni, simboleggiava la possibilità di redenzione dalla paralisi che era in atto.

Come precedentemente chiarito, la Novella del 1950 rappresentava un significativo ampliamento dei poteri delle parti e del giudice in appello, conferendo loro la facoltà di esercitare gli stessi già impiegati nel corso del giudizio prima facie, con la possibilità di rinnovarli senza restrizioni nel giudizio di secondo grado.

Tuttavia, questa facoltà era soggetta al vincolo intrinseco al principio della domanda, che stabiliva l'impossibilità di estendere l'oggetto dell'appello oltre i limiti del grado precedente, salvo la presenza di gravi motivi.

È proprio in questo ambito che il rinnovato processo delle controversie in materia di diritto del lavoro, delineato dal nuovo art. 437 c.p.c, rappresenta la prima alterazione da parte del legislatore di tale struttura consolidata.

La norma afferma che: "Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio li ritenga indispensabili ai fini della

³⁴ TEDOLDI, *L'istruzione probatoria nel processo civile*, Padova, 2000, p.50

decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.”

Il divieto di presentare nuove domande, costituiva ormai un principio consolidato, fondato su concetto del doppio grado di giurisdizione. Infatti, nello scenario del rito del lavoro tale divieto risultava categorico e qualsiasi violazione comportava l’inammissibilità della domanda in questione.

Proprio per questo, tale articolo rappresenta un preludio dell’attuale articolo 345 del codice, perché la dottrina tendeva ad interpretarlo nella stessa ottica prevista per il rito ordinario. Infatti, la reintroduzione del divieto di ius novorum, rappresentò un punto di svolta cruciale poiché comportò una nuova trasformazione della concezione strutturale dell’appello.

Il precedente approccio di novum iudicium venne rimpiazzato, ancora una volta e in via definitiva, da quello della revisio prioris instantie.

La revisio, intesa cioè come la rinnovazione del giudizio iniziale, un mero controllo basato sulle difese che erano già state precedentemente consolidate

35

³⁵ RASCIO, *L’oggetto dell’appello civile*, Napoli, 1996, p.49

1.4) Le ultime tappe storiche: la veste definitiva dell'appello, la revisio prioris instantie

Il legislatore, influenzato dall'approccio di un modello di processo con preclusioni rigide, come concepito nella legge del 1973, promosse un significativo progetto di legge anche per il rito di cognizione. Tale riforma, seguì gli stessi identici principi e contenuti del modello laburistico.

L'evoluzione cronologica finale, allo scopo di comprendere al meglio questa ricerca, è rappresentata perciò dalla Riforma del 1990, introdotta con la legge n. 353 del 1990 (effettivamente entrata in vigore solo il 30 aprile del 1995).

L'art 345 del c.p.c, nella sua versione riformata è tutt'ora vigente e, in tal senso la giurisprudenza ravvisa nel giudizio di appello, regolato dal codice di rito, i tratti della revisio prioris instantie e non del novum iudicium³⁶.

In termini di questa analisi, è importante mettere in luce che il processo di passaggio verso la natura definitiva di questa forma di impugnazione è stato un lungo percorso, formato e rappresentato da una serie di interventi normativi significativi. Inoltre, va notato che il consolidamento di tale transizione è stato agevolato dalle decisioni cruciali emesse dalla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte infatti, tenendo scrupolosamente conto delle modifiche apportate alla struttura del giudizio di secondo grado, avvenute a seguito delle riforme del 1990, del 2009 e del 2012, ha adottato una serie di decisioni giurisprudenziali mirate. Quest'attività è stata compiuta con l'obiettivo di dissipare qualsiasi ambiguità o incertezza riguardo alla configurazione del mezzo di gravame fornendo in modo chiaro e univoco le modalità di esercizio a tal fine preposte³⁷.

³⁶ Cass., Civ., Sez. III, del 18 aprile 2007, n.9244 in www.avvocato.it on line

³⁷ MAZZEI, *Le nuove prove in appello: la prova indispensabile*, in www.diritto.it, online

Più precisamente, nel 2005 le Sezioni Unite hanno emesso una pronuncia determinante in cui hanno statuito che la riforma del 1990 “sovvertendo la precedente disciplina del 1950, ha aggiunto al preesistente divieto di domande nuove anche quello di nuove eccezioni e nuovi mezzi istruttori, sicché come è stato da tutti riconosciuto, il pervenire alla pressoché totale abolizione dello ius novorum ha fatto assumere all’appello il carattere della revisio prioris instantie, per essere stati eliminati quegli elementi spuri che permettevano la configurazione del giudizio di gravame come una prosecuzione ed un completamento di quello di primo grado”³⁸³⁹.

La nuova disciplina pertanto, richiede una stretta coordinazione con le preclusioni che possono emergere durante il corso del giudizio di primo grado. Non è sufficiente limitarsi ad impugnare l’intera sentenza di prima istanza; al contrario risulta imperativo procedere con l’impugnazione specifica dei singoli capi contestati e presentare in modo esaustivo le motivazioni sottese al gravame⁴⁰, al fine di un rigoroso rispetto delle norme procedurali.

Per riassumere, alla luce delle affermazioni della Corte di Cassazione⁴¹, il giudizio di appello assume oggi una configurazione che può essere ricondotta ad una “impugnazione in senso stretto a critica libera”. Ciò significa che la parte appellante ha il diritto di sollevare questioni specifiche relative a tutti i possibili vizi di formazione della decisione di primo grado, vizi che identifica come vizi di illegittimità (formale o sostanziale, a seconda delle circostanze

³⁸ Cit., Cass., Civ., Sez., Un., 20 aprile del 2005, n.8203

³⁹ *Processo civile e del lavoro: divieto di produrre in appello nuovi documenti*, in www.altalex.com online

⁴⁰ MAZZEI, op.ult.cit

⁴¹ Cass., Civ., Sez., Un., 23 dicembre del 2005, n 28498, in Foro it.

indicate nei motivi stessi): invalidità, quando si tratta di un error in procedendo, o ingiustizia quando concerne un error in iudicando⁴².

⁴² POLI, *Appello come revisio prioris instantie e acquisizione del documento erroneamente interpretato o valutato dal giudice di primo grado*, in Riv. Dir. Proc., Padova, 2013, p.1186

2) *Le conseguenze pratiche dell'adozione del modello della revisio:*

In proposito va subito evidenziato che l'art. 345 c.p.c, e di conseguenza la concezione dell'istituto in questione, esercitano un'influenza preponderante sull'intero svolgimento del processo di secondo grado.

Le modifiche legislative studiate hanno condotto ad una limitazione del diritto di introdurre nuovi elementi notevole, evitando così il rischio di trasformare il procedimento di primo grado in una mera fase preliminare che riservava la trattazione delle questioni più cruciali e delle prove più significative alla fase d'appello, creando gravi pregiudizi per la sollecita definizione delle cause⁴³.

Di conseguenza, l'adozione della revisio prioris instantie svolse un ruolo fondamentale nella configurazione dell'appello contemporaneo, dimostrando di essere il punto di partenza per le modalità di esercizio e le relative implicazioni giuridiche odierne.

Andremo ora ad analizzare, le dinamiche pratiche e processuali che ne derivano.

⁴³ GAMBINERI, *Dell'appello, in Commentario del Codice di Procedura Civile* a cura di CHIARLONI, *Libro secondo: processo di cognizione art339-359*, Bologna, 2018, p.170

2.1) Il divieto di nova in appello come fenomeno di preclusione processuale.

La configurazione del modello della revisio come definitiva, costituì il passo cruciale affinché il giudizio di secondo grado potesse essere privo degli elementi “spuri”⁴⁴ che in passato ne avevano compromesso l’interpretazione, dando luogo a varie e contrastanti valutazioni.

Perciò, appurato che l’appello consiste in un riesame della stessa controversia una volta che un determinato aspetto non è stato trattato nel giudizio precedente, non potrebbe essere possibile riproporlo nella successiva fase giudiziale poiché su di esso si è formata una preclusione.

Infatti, sulla base delle considerazioni mosse fino ad ora, risulta necessario analizzare il concetto di preclusione come conseguenza e quindi risultato pratico della revisio, approfondendo la riflessione preclusiva stessa.

Al fine di assicurare l’effettività della tutela di diritto sostanziale, occorre che le procedure siano celeri, sistematiche e accurate. Per perseguire questo fine, il legislatore si avvale di una serie di meccanismi e istituti⁴⁵ che rientrano all’interno del concetto generale di preclusione. Quest’ultimi servono a garantire che le parti coinvolte rispettino i tempi, i requisiti e le regole in modo da garantire un corretto svolgimento del processo. In questo modo, la preclusione e i meccanismi a sé collegati, contribuiscono a promuovere un sistema giudiziario efficiente ed equo.

In termini di teoria generale del processo, risulta necessario avviare un’analisi critica per determinare se esista o meno un principio intrinseco di preclusione, in grado di influenzare l’intero sistema processuale. Tale ricerca, richiede una valutazione approfondita delle strutture, dei procedimenti, ma soprattutto

⁴⁴ CAMPIONE, CECHELLA, op. ult. cit., p.119

⁴⁵Per tali intendendosi per esempio l’acquiescenza, la decadenza del termine di impugnazione o i semplici termini perentori indicati nei procedimenti o negli istituti.

delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali che sono state fatte nel corso del tempo⁴⁶.

Sebbene al giorno d'oggi sia indiscutibile la necessità di tale fenomeno, si riscontrano molteplici difficoltà nell'elaborazione di un concetto chiaro e universale, perlopiù a causa dell'assenza di uno specifico quadro normativo e dell'eterogeneità degli istituti coinvolti.

Allora, non possiamo considerare una mera coincidenza il fatto che, quando ci riferiamo alla rilevanza giuridica della preclusione, ci siano opinioni significativamente divergenti all'interno della dottrina processual-civilistica. Chiovenda fu uno dei principali fautori di questo studio, infatti il suo contributo venne gradualmente recepito nella dottrina grazie alle sue riflessioni fondamentali.

In origine, le tematiche risultavano circoscritte e trattate in contesti piuttosto ristretti; per questo, le primissime applicazioni del concetto di preclusione, risultavano utili al solo fine di differenziare l'efficacia preclusiva di giudicato da quella di sentenza interlocutoria⁴⁷.

In seguito, tale fenomeno divenne un vero e proprio principio attraverso cui comprendere il processo. Un metodo per cui “in seguito al compimento di determinati atti o in seguito alla decorrenza di termini, è precluso alla parte il diritto di compiere altri atti processuali determinati, o in genere atti processuali”⁴⁸.

In questo quadro teorico, dunque, la preclusione rappresenta un concetto che si riferisce alla perdita o alla consumazione di una facoltà processuale. In particolare, la sua operatività è intricata e coinvolge l'interazione di tre

⁴⁶CARRATTA, *Saggio, Il fondamento del principio di preclusione nel processo civile*, Torino, 2012, p.10

⁴⁷CHIOVENDA, *Cosa giudicata e competenza*, in *Saggi di diritto processuale civile*, II, Milano, 1993, pp. 411 e ss. e la postuma CHIOVENDA, *Cosa giudicata e preclusione*, in *Saggi di diritto processuale civile*, III, Milano, 1993, pp. 231 e ss.

⁴⁸CHIOVENDA, *Principii cit.*, p.858

elementi chiave: la causa preclusiva, l'effetto da essa scaturito (preclusione propriamente detta) e le conseguenze che derivano dall'esercizio del potere precluso⁴⁹.

Questi tre fattori sono strettamente connessi e pertanto tra loro vige un rapporto di causa-effetto; l'impedimento, provocato dalla causa preclusiva insieme all'effetto che ne deriva, rappresenta il nucleo centrale del fenomeno. Tale dinamica è fondamentale per garantire la celerità e la coerenza degli sviluppi procedurali⁵⁰.

Perciò, possiamo affermare che la preclusione crea una sorta di bivio, influenzando in maniera significativa le opzioni e le restrizioni future delle parti coinvolte; essa è riconducibile ad un complesso meccanismo giuridico per cui, partendo da una situazione di diritto per così dire attributiva di un potere processuale, si giunge all'impedimento del suo esercizio per valutazioni di opportunità effettuate dal legislatore.

Terminata questa breve analisi sugli aspetti generali e, appurato che il fenomeno preclusivo possa manifestarsi attraverso diversi istituti, è possibile ora soffermarci sul divieto di nova in appello come espressione di quanto appena riportato.

Nonostante possa apparire scontato, è bene specificare che nel contesto giuridico in cui ci troviamo, l'esercizio dei poteri processuali può essere soggetto a restrizioni non solo nel primo grado di giudizio ma anche nelle fasi di impugnazione. Queste limitazioni trovano espressione in varie categorie di preclusioni e la loro portata può variare notevolmente: alcune di esse si

⁴⁹TESORIERE, *Contributo allo studio delle preclusioni nel processo civile*, Padova, 1983, p.72 e p.75

⁵⁰CHIOVENDA in *Istituzioni di diritto processuale civile* II, I, Napoli, 1936, lo qualifica come la "vera essenza" dei meccanismi preclusivi, p.479

esauriscono all'interno di un singolo grado del processo, mentre altre, coinvolgendo diverse fasi, influenzano l'intera procedura⁵¹.

Limitando l'indagine all'appello, possiamo affermare che normalmente il legislatore è ricorso ad un sistema misto⁵², che rinvia alla normativa del giudizio di prima istanza, subordinandone l'applicazione all'accertata compatibilità con la disciplina dell'impugnazione.

Il divieto di nova però, si pone in una posizione particolare perché emerge a cavallo tra il primo e il secondo grado di giudizio. In un certo senso, svolge una funzione di "filtro" ai fini dell'impugnazione stessa, una sorta di *conditio sine qua non*, ossia un prerequisito da dover soddisfare prima di poter procedere alla fase successiva. Per questo, appare difficile da categorizzare.

In alternativa, considerando la sua predisposizione a operare in una situazione che copre più gradi del processo, potremmo teorizzare che possa rientrare nella categoria più ampia delle preclusioni extra graduali, in particolare, nell'ipotesi di tardività preclusiva⁵³.

Per valutare l'accuratezza di questa interpretazione, risulta necessario esaminare attentamente tutti gli elementi costitutivi delle decadenze, ovvero la presenza di facoltà processuali che decadono a causa dell'inerzia prolungata delle parti, all'interno delle disposizioni normative.

Tra le varie norme che disciplinano il concetto di *ius novorum* il punto di partenza per questa ricostruzione sarà l'articolo 345 del codice di procedura civile, che tratta dell'impedimento nel rito ordinario. Sembra giusto

⁵¹Si tratta di preclusioni "interne" per differenziarle da quelle "esterne" che operano oltre lo specifico grado di giudizio Cfr. SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, p.274

⁵² Sistema misto che si fonda sulle disposizioni dell'art 347 c.p.c (forme e termini della costituzione in appello) e dell'art 359 c.p.c (rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale); Cfr. TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2016, p. 533.

⁵³ In riferimento al divieto di nuove domande, Cfr. BONSIGNORI, *Il divieto di nuove domande e di eccezioni in appello*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ ,1998, p. 75.

specificare che, sebbene il divieto di nova in appello sia un aspetto comune a tutti i procedimenti di cognizione, è importante indagare l'istituto partendo dalla sua generale regolamentazione.

L'articolo sopra citato, rubricato "Domande ed eccezioni nuove" prevede:

«1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. 3. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio».

Una semplice lettura del testo, rivela chiaramente il primo aspetto da portare in luce, ovvero l'impatto della disposizione sulle prerogative delle parti, per poi passare agli altri elementi come l'inerzia o l'inattività delle parti coinvolte e di conseguenza il preciso momento in cui si verifica la preclusione. Tali ultimi fattori, possono essere più difficili da individuare.

Questa complessità deriva principalmente dalla formulazione tecnica della fattispecie stessa.

Infatti, nel redigere il codice di procedura civile, il legislatore ha scelto di adottare un approccio non convenzionale, optando per il meccanismo del divieto che ha efficacia all'interno del mezzo di impugnazione, invece del tradizionale sistema di attribuzione temporanea del potere.

Nonostante questo, gli aspetti menzionati potrebbero essere ugualmente dedotti dal requisito di "novità" delle difese.

Questa qualità, infatti, implica da un lato l'astensione dall'esercizio di un determinato potere e dall'altro la persistenza dell'inattività delle parti per tutta la fase del procedimento di prima istanza. Quindi, con riferimento al divieto di introdurre nova in appello, la tardività preclusiva si verifica dopo la

conclusione della fase precedente del processo e il trasferimento della causa al secondo grado di giudizio⁵⁴.

Va da sé che, nonostante le sue caratteristiche distintive, il divieto di nova si classifica correttamente tra le ipotesi di tardività preclusiva; pertanto i meccanismi decadenziali possono trovare fondamento in logiche diverse da quella più comune basata sui semplici termini perentori.

A questo punto, è bene precisare con alcune osservazioni la portata di quanto appena affermato.

In primo luogo, è giusto evidenziare che affinché operi la preclusione l'atto deve essere effettivamente eseguibile nel corso del giudizio iniziale. Anche se questa considerazione pare ovvia, ha un impatto significativo poiché esclude dall'ambito di applicazione del divieto di introdurre elementi nuovi, le cosiddette "difese sopravvenute"⁵⁵.

In secondo luogo, è essenziale considerare che la preclusione dovrebbe limitarsi esclusivamente ai poteri effettivamente utilizzabili, ovvero alle difese che possono essere proposte fino all'udienza di precisazione delle conclusioni prevista dall'art 189 c.p.c. In caso contrario, se si basasse la preclusione sull'effettiva chiusura del grado, tutte le difese che potrebbero essere formulate tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la decisione finale verrebbero ingiustamente sottoposte a restrizioni più severe rispetto a quelle presentate successivamente all'emissione della sentenza⁵⁶.

La necessità di stabilire la natura preclusiva del divieto, richiede un'ulteriore delucidazione in merito alla relazione tra questa fattispecie e le decadenze che si verificano durante il processo prima facie.

⁵⁴ Cfr., MANDRIOLI; CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2016 p. 517

⁵⁵ Per tali intendendosi le difese che non sono sottoposte alla stessa proibizione e godono perciò di un trattamento distinto rispetto alle difese che potevano essere esercitate ma non lo sono state.

⁵⁶ Cfr., MANDRIOLI; CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2016, p.152

Sul punto, si sono espresse diverse interpretazioni che influenzano chiaramente la portata delle disposizioni relative allo ius novorum e la sua concezione globale.

La prima corrente di pensiero, condivisa dalla giurisprudenza⁵⁷ e da una minoranza della dottrina,⁵⁸ ritiene che le situazioni di decadenze che si sono verificate nel corso del primo grado di giudizio abbiano durata prolungata nel tempo e che quindi continuino a produrre i loro effetti (considerate esse con il termine di “ultrattive”).

La seconda tesi, invece, sostenuta dalla dottrina maggioritaria⁵⁹, esclude la perpetuazione della loro operatività.

La scelta di adottare una posizione piuttosto che un'altra è rilevante poiché influisce notevolmente sulla portata del divieto in appello: nel primo caso gli ostacoli preclusivi saranno doppi, mentre nel secondo caso saranno presenti solo le regole relative allo ius novorum.

Se le situazioni di decadenza di primo grado venissero effettivamente considerate “ultrattive”, la normativa risulterebbe piuttosto ridondante⁶⁰. In realtà, con uno sguardo più attento, si potrebbe considerare lacunosa specialmente laddove si limita a vietare la presentazione di nuove domande, mentre le preclusioni nella fase iniziale impedirebbero anche la modifica o la precisazione delle domande precedentemente presentate⁶¹.

⁵⁷Cfr., in materia di processo del lavoro, Cass., 20 gennaio 2003, n. 755, in *Corr. Giur.*, 2003, p. 913 e ss. nonché Cass., Sez., Un., 20 aprile 2005, n. 8202 e Cass., Sez., Un., 20 aprile 2005, n. 8203, in *Foro it.*

⁵⁸Cfr., RUFFINI, *Nuove produzioni documentali in appello e poteri istruttori del giudice nel rito ordinario e in quello del lavoro*, in *Corr. Giur.*, 2003., p. 918; MONTESANO, VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1978, p. 225

⁵⁹BALENA, *Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2006, p.106; TEDOLDI, *Appello civile*, Torino, 2016, p. 337.

⁶⁰Cfr., BONSIGNORI, *Il divieto di domande e di eccezioni nuove in appello*, 1998, p. 68

⁶¹BALENA, *Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2006, p.107

L'ultrattività non sembra neanche desumibile dal testo dell'art 345, comma 3 del c.p.c., in particolare nella parte in cui stabilisce l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e documenti che la parte non abbia presentato o prodotto "nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"⁶². Tale riferimento sembra essere inadeguato per sostenere l'estensione degli effetti preclusivi, rappresentando piuttosto una deroga specifica a un'altra restrizione normativa (ossia il divieto di introdurre nuovi mezzi di prova), che copre l'intero spettro dei poteri di istruttoria esercitabili durante il procedimento di primo grado.

In definitiva, sembra vi siano argomenti sufficienti per affermare che le decadenze non siano ultrattive e possano essere considerate irrilevanti ai fini dell'impugnazione.

In base a quanto esposto, si può concludere che le difficoltà nell'applicazione e nell'interpretazione delle regole relative all'ammissibilità dello ius novorum in appello derivino principalmente dalla sovrapposizione tra le decadenze con effetti "intra-grado" che si sviluppano durante il primo giudizio, e quelle con effetti "extra-grado", che si protraggono oltre la sua conclusione.

In altre parole, le principali incomprensioni derivano dal fatto che il divieto di introdurre elementi nuovi in appello, influenzando sui poteri esercitabili in primo grado, comporta una restrizione definitiva di una serie di facoltà che, nel frattempo, si sono sottoposte a un regime preclusivo infra-graduale.

L'ultima questione sulla quale possiamo soffermarci attiene alla possibilità di rinunciare alle preclusioni. Come precedentemente affermato, tale principio mira a promuovere la concentrazione e l'accelerazione del processo, ma è essenziale applicarlo in modo da non compromettere i diritti di difesa delle parti coinvolte e l'obiettivo di giungere a una veritiera valutazione dei fatti.

Pertanto, dato per certo che il giudice può sanzionare la violazione delle regole di preclusione ogni volta che essa ostacoli la concentrazione del

⁶²RUFFINI, *Nuove produzioni documentali e poteri istruttori del giudice nel rito ordinario e in quello del lavoro*, in *Corr. Giur.*, 2003, p. 922 e 923.

processo, provocando ritardi nell'iter giudiziario, il problema sorge quando il mancato rispetto dei termini di preclusione non ha un impatto negativo su questo obiettivo. Chiaramente ci stiamo riferendo alle prove costituite, poiché le costituite dovendosi formare necessariamente nel giudizio la pregiudicano ex se.

Da questo punto di vista, quando si è in presenza di un nuovo documento, anche se prodotto in violazione dei termini di preclusione, potrebbe essere considerato ammissibile quando la parte che subisce tale produzione non solleva obiezioni di alcun tipo o accetta di difendersi in merito.

In situazioni del genere, non si verifica una violazione del principio di concentrazione processuale, pertanto è difficile giustificare ragionevolmente l'esclusione di nuovi elementi di prova che potrebbero contribuire ulteriormente a una valutazione accurata dei fatti oggetto del giudizio⁶³.

A ben vedere, il concetto di preclusione in relazione allo ius novorum comporta notevoli sfide interpretative, e per questo rappresenta un pilastro fondamentale all'interno del contesto giuridico perché contribuisce a garantire l'efficienza del processo, scandendo precisamente le eventuali tempistiche al fine di mantenere l'equilibrio tra l'accelerazione del procedimento e la protezione dei diritti fondamentali delle parti.

In tal senso, la preclusione rappresenta un fenomeno per l'applicazione stessa della disciplina.

⁶³ In tal senso., CEA., *Il principio di preclusione e nuove prove in appello*, in Corr. Giur., 2005, p.929

2.2) *Il concetto di novità come presupposto applicativo dell'art 345 c.p.c.*

Un'altra notevole conseguenza strettamente collegata all'adozione del modello della revisio prioris instantie, è il fatto che la novità diventa un presupposto ai fini della corretta applicazione dell'art 345 c.p.c.

Tale prerogativa, non può che muovere dall'analisi della disciplina in esame. Attraverso il termine "ius novorum", facciamo riferimento a un principio giuridico che concede alle parti coinvolte il diritto di presentare nuove domande, nuove eccezioni o nuovi mezzi di prova.

Tuttavia, nel corso del tempo⁶⁴, il legislatore ha cercato di disciplinare e di limitare tale facoltà, al fine di assicurare lo stesso oggetto sia nel primo che nel secondo grado di giudizio⁶⁵.

Le riforme legislative hanno introdotto requisiti specifici e condizioni per l'ammissibilità di tali nuovi elementi con l'obiettivo di preservare il diritto di difesa delle parti. Pertanto, l'evoluzione storica di questo istituto riflette la sfida di bilanciamento tra la necessità di proteggere la concentrazione del processo e la possibilità per le parti di introdurre nel giudizio di appello ulteriori risultanze a loro favore.

Come accertato precedentemente, tutti i poteri processuali a disposizione delle parti coinvolte in un procedimento sono soggetti a varie tipologie di preclusioni.

Questa condizione di soggezione si ripercuote anche nella fase di impugnazione in cui si applica la particolare decadenza del divieto dei nova. In pratica, significa che le restrizioni imposte alle parti nel corso del processo, volute per garantire la coerenza e l'efficienza del procedimento, si riflettono anche in secondo grado, assumendo un ruolo chiave.

⁶⁴ Evoluzione storica dello ius novorum nel paragrafo 1

⁶⁵ CONSOLO, *Impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, p.59

In quest'ottica, è essenziale comprendere appieno il funzionamento di tali meccanismi preclusivi, che operano in diversi versanti.

Addentrandoci nel cuore della trattazione e seguendo l'ordine proposto dal codice, il primo aspetto da considerare concerne la proponibilità delle nuove domande, ma prima di tutto è necessario indagare il significato del concetto di "novità".

Leggendo l'articolo 345 c.p.c infatti, pare che il concetto di novità costituisca il presupposto applicativo della disciplina. In effetti, rappresenta il filtro che garantisce un corretto equilibrio tra il diritto delle parti di appellare e la necessità di preservare l'efficienza del sistema giuridico.

Il che ovviamente postula la necessità di evitare l'eventuale ricorso ad espedienti dilatori e quindi anche ad appelli pretestuosi da parte di colui che è consapevole di essere nel torto⁶⁶.

Partendo dal primo comma, il divieto di presentare nuove domande è una di quelle questioni che più ha coinvolto gli studiosi di diritto.

La discussione, fra dottrina e giurisprudenza, non riguardava tanto il divieto poiché vi è sempre stato ampio consenso nell'affermare che in appello non è consentito introdurre nuove domande, ma più che altro il determinare quando una specifica domanda possa essere considerata tale nella pratica⁶⁷.

Come affermano diversi processualisti, nonostante i vari tentativi di individuare un criterio definitivo per discernere questo concetto, i risultati ottenuti sono stati spesso insufficienti e privi di coerenza, creando ulteriore incertezza fra le varie correnti di pensiero⁶⁸.

In questa prospettiva possiamo affermare che il divieto di nuove domande, deve essere inteso quale divieto di proporre nuove ragioni a sostegno della domanda principale, dirette a far ottenere al soccombente la pretesa non

⁶⁶ VALITUTTI, DE STEFANO, *Le impugnazioni nel processo civile*, II, Padova, 1996, p.97

⁶⁷ SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, Milano, 1962, p.133

⁶⁸ BONSIGNORI, *Il divieto di domande e di eccezioni in appello*, in Riv. Trim. dir. proc., 1998, p.65 ss

conseguita in primo grado. In altri termini, la novità della richiesta si concretizza, in definitiva, nella prospettazione di una situazione sostanziale diversa da quella oggetto della prima pronuncia, pur essendo idonea ad apportare alla parte il medesimo beneficio pratico in sede giurisdizionale⁶⁹.

La norma, prevede l'inammissibilità della nuova quaestio con la conseguenza che quest'ultima resta riproponibile in un separato processo, salva la formazione di giudicato interno sulla stessa⁷⁰.

La delimitazione del divieto, infatti, è una questione strettamente correlata alla teoria dei limiti oggettivi del giudicato, essendo evidente che tanto più ristretta è la nozione di oggetto del processo e del giudicato, tanto maggiori sono i limiti che incombono sulle parti⁷¹.

Anche per quanta riguarda la restante parte della normativa, riguardante le eccezioni e le risultanze probatorie, risulta chiaro che l'operare dello ius novorum restringe l'assunzione del materiale "nuovo".

Appurato che la nostra indagine non concerne questa specifica parte del disposto, è opportuno soffermarci brevemente sulla portata della preclusione, dal momento che, come qualsiasi altra facoltà, anche il potere di presentare materiale istruttorio è influenzato dagli effetti delle limitazioni precedentemente menzionate. Per tale ragione, gli ambiti d'introducibilità della prova andranno ricercati negli spiragli di potere esenti da tali interdizioni.

La normativa odierna, è frutto di una serie di modifiche intraprese dal legislatore di primi anni 90'. Inizialmente, con la riforma del 2009, in seguito all'orientamento sancito precedentemente dalla Cassazione⁷², è stata fornita una chiara interpretazione secondo cui la restrizione generale all'ammissione

⁶⁹ VALITUTTI, DE STEFANO, *Le impugnazioni nel processo civile*, II, Padova, 1996, p.97.

⁷⁰ CAMPIONE, *I nova*, Bologna, 2017, p.120.

⁷¹ GAMBINERI, *Dell'appello*, Bologna, 2018, p.398

⁷² Vedi Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8203, in Riv. dir. proc., 2005, III, pp. 1051 e ss.; in Foro it., 2005, I, cc. 1690 ss. con note di DALFINO, BARONE, PROTO PISANI

di nuovi mezzi di prova non si limita alle prove costituende, ma si estende anche a quelle precostituite (per tali si intende i documenti).

Successivamente, nel 2012 l'articolo 345 c.p.c è stato emendato per impedire alle parti di richiedere l'ammissione in appello della prova ritenuta indispensabile⁷³.

Ad oggi, la disposizione stabilisce limiti rigorosi per l'ammissibilità delle nuove difese in appello: il rigore della preclusione legittima soltanto l'introduzione delle c.d. domande di aggiornamento, delle eccezioni in senso lato⁷⁴ e delle nuove prove non proposte per causa non imputabile alla parte.

Il requisito della novità rimane quindi, per tutte le opzioni delineate nei vari commi, un presupposto applicativo, in quanto costituisce una condizione indispensabile affinché la normativa stessa e, di conseguenza, il divieto, possano operare.

In conclusione, focalizzandoci sul ruolo limitativo imposto da questa disciplina, è evidente che l'attuale restrizione delle novità consentite, accompagnata dalla crisi della funzione selettiva dell'effetto devolutivo⁷⁵, delineano un tipo di impugnazione radicalmente differente da quella proposta con l'appellazione nel codice del 1865.

⁷³ BALENA, *Le novità relative all'appello*, in www.fondazioneforensfirenze.it, online, 2013, p.9

⁷⁴ ORIANI, *Sulle eccezioni proponibili in appello*, in Riv. Dir. proc., 2006, p.734 ss.

⁷⁵ Ci si riferisce alla funzione dell'effetto devolutivo nella determinazione\selezione di ciò che compone l'oggetto dell'appello e al suo recente affievolimento; RASCIO, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli, 1996, p.36 ss; Cfr., MAZZARELLA, TESORIERE, *Guida breve al processo civile riformato*, Padova, 2003, p.202.

3) Una focalizzazione sulle questioni applicative: il principio della domanda

In seguito alle molteplici modifiche normative che hanno interessato il procedimento di appello, è evidente che tale istituto conserva ancora le sue radici come *revisio prioris instantie*, ad efficacia devolutiva del giudizio di primo grado e sostitutiva della sentenza impugnata, pur avendo subito notevoli cambiamenti nel corso del tempo.

Inizialmente concepito come strumento per impugnare la decisione di primo grado e sottoporla a un ulteriore giudizio (entro i limiti dei motivi di appello) si è trasformato in un mezzo per contestare i vizi della sentenza di primo grado.

Questo mutamento, è stato dettato dalla costante presenza dell'effetto devolutivo, sebbene ora limitato e filtrato per garantire il rispetto del principio della domanda attraverso la formalizzazione dei motivi di gravame⁷⁶.

Per cui, ci pare che con le più recenti innovazioni legislative sia migliorato il funzionamento pratico di questo istituto.

Dal punto di vista degli obiettivi, risulta preminente sottolineare il fatto che sia mirato ad un duplice intento: ridurre il carico di lavoro dei giudici di secondo grado, soprattutto in caso di appelli meramente dilatori, e individuare vie decisionali più rapide ed efficienti per gli appelli manifestamente fondati o infondati, o che sono inammissibili o improcedibili⁷⁷.

Per raggiungere tali obiettivi, il legislatore ha adottato diverse strategie. Particolarmente significativa, ai fini della nostra analisi, è la riformulazione dell'art 342 del c.p.c, dei requisiti di forma e contenuto per l'atto di proposizione di appello, rendendo più gravosa l'attività delle parti per

⁷⁶ POLI, *Il nuovo giudizio di appello*, in Riv. Dir. Proc., 2013, p.136 ss.; *Appello come revisio prioris instantiae e acquisizione del documento erroneamente interpretato o valutato dal giudice di primo grado*, 2013, p.1186 ss

⁷⁷ CARRATTA, *Oggetto dell'appello ed evoluzione giurisprudenziale*, in www.treccani.it online, 2019.

l'introduzione dell'atto di citazione, insieme poi al restringimento ulteriore, rispetto a quanto accaduto con la riforma del 1990, dei nova in appello, con l'esclusione anche di nuovi mezzi di prova, accanto alla già prevista disciplina delle domande e delle eccezioni rilevabili solo ad istanza di parte.

Nonostante tutte queste modifiche normative, perciò, l'appello continua ad essere, nel nostro sistema processuale, uno strumento di critica libera, ma il giudizio del gravame risulta sempre limitato al quantum devolutum.

Questo perché l'appello non rivede in toto la decisione di primo grado, bensì la stessa controversia già esaminata, entro i limiti della domanda stessa e secondo il principio di corrispondenza tra il chiesto e il previsto dall'art 112 c.p.c.

Si può affermare, perciò che sebbene l'oggetto del giudizio di appello rimane invariato nel corso dell'evoluzione dell'istituto è l'operare dell'effetto devolutivo stesso che ha subito mutazione: da automatico, come era previsto in passato è diventato "limitato" e "selettivo"⁷⁸.

Di conseguenza, l'oggetto dell'istituto deriva dall'interazione di diversi fenomeni procedurali: l'effetto devolutivo "limitato" appena menzionato, il giudicato parziale o interno che si forma durante il passaggio dalla prima alla seconda fase del procedimento; e la possibilità di introdurre i nuovi elementi che non sono stati oggetto di valutazione in prime cure.

Appare dunque fondamentale, prima di passare al capitolo successivo, spendere qualche parola sul principio della domanda, il quale si rileva intrinsecamente connesso all'argomento che stiamo trattando.

Questo principio, evincibile dall'art 99 del codice di procedura civile, implementa nel contesto processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi, la cui tutela, di regola, può essere richiesta soltanto dal titolare del diritto medesimo⁷⁹.

⁷⁸ CARRATTA, *Oggetto dell'appello ed evoluzione giurisprudenziale*, in www.treccani.it online, 2019.

⁷⁹ Cfr., TRECCANI, enciclopedia online

L'iniziativa del processo e, di conseguenza, il principio della domanda, non solo costituiscono un onere per l'interessato, dal momento che il giudice non procede d'ufficio e non esamina la controversia autonomamente, ma rappresentano anche un diritto per la parte. Questo diritto consiste nel poter richiedere l'esercizio della giurisdizione riguardo a una situazione giuridica che la stessa parte ha interesse a far valere⁸⁰.

La domanda, in effetti, costituisce il punto centrale intorno al quale si delineano i confini oggettivi e soggettivi del giudicato. Essa rappresenta il fulcro del processo civile e rende concreto l'esercizio della giurisdizione. Di conseguenza, l'attività cognitiva e decisionale del giudice si concentra intorno alla domanda presentata, che orienta e guida il procedimento⁸¹.

Gli aspetti caratteristici e distintivi della domanda, sono rappresentati da tre elementi fondamentali: *personae*, *petitum* e *causa petendi*⁸².

La dimensione delle *personae* si riferisce all'identificazione dei soggetti coinvolti, sia attivi che passivi, che si ritengono legittimati ad agire sulla base del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Il *petitum* indica l'oggetto stesso della domanda, distinguendo tra *petitum mediato*, che si riferisce al "bene della vita" contestato, e *petitum immediato*, che è il provvedimento specifico richiesto al giudice.

La *causa petendi*, letteralmente qualificata come "la ragione della domanda", rappresenta il fondamento giuridico su cui la domanda si basa, costituita dall'insieme dei fatti e degli elementi di diritto che sostengono le ragioni della richiesta⁸³.

Gli elementi essenziali della domanda, costituiscono i pilastri su cui si basa la delimitazione della controversia giudiziaria; andremo quindi, nel prossimo capitolo, ad analizzarli in relazione al divieto dei *novae* in appello.

⁸⁰ LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 2007, p.135.

⁸¹ COMOGLIO, FERRI, TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, Bologna, 2011, p.226.

⁸² CONSOLO, *Codice Di Procedura civile, Commentario*, VI, Milano, 2008, p.1089.

⁸³ CONSOLO, *Opera ult.* Citata, p.1089.

CAPITOLO 2 – NOVA IN APPELLO RISPETTO ALLA PROPONIBILITÀ DELLA NUOVA DOMANDA

Sommario:

1. *Il concetto di domanda nuova e gli elementi di identificazione dell'azione.*
 - 1.1. *Uno sguardo analitico: la differenza tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati.*
2. *Alcuni casi pratici: applicazione concreta delle tematiche discusse.*
3. *Una deroga espressa al divieto: domande ammissibili in appello. Domande accessorie, sopravvenienze e intervento di terzi.*

1) Il concetto di domanda nuova e gli elementi di identificazione dell'azione

La questione relativa alla definizione di domanda nuova ai fini dell'art 345 primo comma c.p.c costituisce, come affermato, uno dei punti di maggiore controversia e discussione nell'ambito delle riflessioni della dottrina e della giurisprudenza processualcivilistica.

Dall'esame del testo normativo emerge la regola secondo cui non è consentito richiedere per la prima volta in appello la tutela di una situazione giuridica che non fosse già inclusa nell'oggetto del processo delineato in prima istanza. Volendo limitarci alle impostazioni più significative, la giurisprudenza, ha ormai abbandonato da tempo la visione di carattere generale nota come teoria dell'assorbimento, che in passato si ispirava alle ideologie di Mortara⁸⁴: quando la nuova causa, mantiene sostanzialmente l'azione in uno stato tale da far sì che il giudizio sulla stessa, nell'ambito dei nuovi termini della controversia, assorba e impedisca la futura proposizione della pretesa basata sulla prima causa, non si configura una nuova domanda inammissibile ma piuttosto una situazione in cui la domanda originale è stata "assorbita" dalla nuova proposta⁸⁵.

Un'altra impostazione da ricordare, sicuramente la più diffusa in dottrina e in giurisprudenza, riguarda l'identificazione delle azioni: il novum della domanda va rintracciato in rapporto a ciascuno degli elementi identificativi (soggettivi e oggettivi) dell'azione, ossia *personae*, *petitum* e *causa petendi*⁸⁶. Tale teoria, elaborata da Chiovenda negli anni ottanta propone come fondamento dell'oggetto della domanda il diritto sostanziale e, attraverso una

⁸⁴ MORTARA, *Appello-Appello civile*, Dig.it., Torino, 1898, p.1551 e ss

⁸⁵ MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, p.449

⁸⁶ CHIOVENDA, *Identificazione delle azioni. Sulla regola "ne eat iudex ultra petita partium"*., in *Saggi di diritto processuale*, Milano, 1993.

sistemazione concettuale dei tre elementi della domanda, fornisce un criterio utile per consentire la qualificazione del diritto.

Egli, inizialmente trattandole come entità distinte, si rende conto che risulta preminente enfatizzare il ruolo dell'oggetto - bene controverso - ristrutturando così una prospettiva unitaria tra petitum e causa petendi, dove quest'ultima svolge un ruolo strumentale nella determinazione del primo⁸⁷.

Grazie al contributo dell'autore, il processo viene esaminato così anche nei suoi rapporti e legami con il diritto sostanziale, portando una maggiore consapevolezza del suo valore strumentale e della sua applicazione.

Chiovenda, analizza dettagliatamente come l'atto introduttivo, contenente la domanda giudiziale, qualifichi tre funzioni fondamentali che integrano la sua struttura articolata: la funzione di atto esercizio dell'azione, finalizzata a identificare la pretesa presentata in giudizio, rivelandosi così come un atto diretto al giudice per consentire una pronuncia sull'oggetto della controversia; la funzione di attivazione del contraddittorio nei confronti del convenuto, affinché sia in grado di difendersi; ed infine la funzione di preparazione dello svolgimento del processo⁸⁸.

Da ciò, possiamo evincere che il punto focale dell'analisi dottrinale della metà del ventesimo secolo, riconducibile alla teoria dell'identificazione dell'azione di Chiovenda, poggia sulla predominante inclinazione che riconosce nei tre criteri menzionati gli strumenti indispensabili per condurre la ricerca volta all'identificazione dell'azione e di conseguenza dell'oggetto o dell'eventuale modifica della domanda giudiziale presentata in primo grado.

Inoltre, giurisprudenza e dottrina concordano nell'individuare l'operatività del divieto facendo leva sulla contrapposizione tra domanda nuova o mutatio libelli, espressamente dichiarata inammissibile e modifica della domanda o

⁸⁷ CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli 1935-1936, p.326

⁸⁸ DALLA BONTÀ, *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione. Premesse teorico-ricostruttive*, Napoli, 2018, Edizioni Scientifiche Italiane, p.17

emendatio libelli. Si ritiene che, vietando la prima opzione in stretto accordo con quanto stabilito dall'articolo 345 c.p.c, si possa consentire la seconda tramite una lettura a contrariis della disposizione normativa⁸⁹.

Ad ogni modo, attualmente, secondo l'orientamento da sempre più diffuso, l'indagine al fine di individuare una differenziazione tra domanda nuova e mera modifica deve riguardare le regole di identificazione della domanda medesima, con particolare attenzione al petitum e alla causa petendi.

In accordo con questo ragionamento, si considera nuova la domanda che si differenzia da quella proposta in primo grado, nei termini fissati all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto venga modificato uno soltanto dei predetti elementi di identificazione.

In altri termini, l'elemento innovativo si manifesta attraverso la presentazione di una situazione sostanzialmente differente da quella originariamente considerata, pur se idonea ad arrecare alla parte la medesima utilità pratica in sede giurisdizionale⁹⁰.

Nonostante le possibili schematizzazioni, l'individuazione della domanda nuova dà luogo a problemi complessi, in particolare per il requisito della causa petendi, il cui esatto riconoscimento suscita notevoli difficoltà poiché entra in gioco la distinzione tra diritti c.d. autodeterminati e diritti c.d. eterodeterminati.

⁸⁹ RICCI, *L'allegazione dei fatti nel nuovo processo civile*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1992, p. 835 ss.

⁹⁰ VALITUTTI, DE STEFANO, *Le impugnazioni nel processo civile*, Padova, 1996, Padova, p.108

1.1) Uno sguardo analitico: la differenza tra diritti c.d. autodeterminati e diritti c.d. eterodeterminati

A tal proposito, occorre distinguere tra le due tipologie: per i diritti cd autodeterminati la fattispecie costitutiva (causa petendi) non opererebbe come elemento di individuazione del diritto e dunque della domanda, sicché ad ipotetica variazione, il diritto resterebbe sempre lo stesso⁹¹.

Sotto un primo profilo, in presenza di questi diritti, è possibile introdurre in appello nuovi fatti a sostegno delle domande già formulate, in quanto l'allegazione non comporta una sostanziale modifica ma piuttosto una mera emendatio, poiché non muta "la sostanza oggettiva del processo che rimane il diritto individuato puramente e semplicemente con l'indicazione del bene della vita alla cui tutela è posto"⁹².

Si è soliti a ricondurre a tale prima categoria il diritto di proprietà e gli altri diritti reali posto che al mutare del titolo di acquisto (originario o derivativo) non corrisponde il mutamento della situazione sostanziale.

Perciò la prevalente giurisprudenza si è, da tempo, orientata nel senso che non costituisce mutatio libelli l'allegazione di un titolo di acquisto di proprietà, o di altro diritto reale, diverso da quello sul quale si era fondata la domanda proposta al primo giudice. Si pensi all'ipotesi, tipica, della deduzione in appello dell'usucapione della proprietà del bene, rispetto alla domanda di rivendica proposta inizialmente su titolo contrattuale e che non dà luogo, secondo il menzionato indirizzo, a mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere⁹³.

⁹¹ CAMPIONE, *I nova*, Bologna, 2017, p.125.

⁹² MENGALI, *I nova in appello*, in LUISO e VACCARELLA, *Le impugnazioni civili*, Torino, 2013 p.237.

⁹³ Cass. Civ., del 21 giugno 1995, n.7033

Eppure, a porre in discussione tale consolidato orientamento, è intervenuta la riforma del 1990 nel senso di ritenere che il mutamento del titolo (in riferimento a tali diritti) non sia più possibile, poiché esso si tradurrebbe in una non consentita immutazione dei fatti posti a fondamento della domanda⁹⁴. Si è quindi affermato che la possibile allegazione di nuovi fatti costitutivi, normalmente affermata in relazione ai diritti c.d. autodeterminati non investe carattere di generalità, ma va stabilita in maniera diversa a seconda della concreta disciplina dettata in materia di *ius novorum* e, chiaramente, a seconda del contesto giuridico che ci troviamo a dover affrontare nel caso pratico.

D'altro canto, quando si tratta invece di diritti c.d. eterodeterminati (concernenti obbligazioni in genere nonché diritti di credito) in dottrina si sostiene che il nucleo centrale della domanda debba essere effettivamente identificato in relazione all'aspetto giuridico che si intende ottenere.

In tali domande, perciò, l'introduzione in appello di un nuovo fatto costitutivo comporta una modifica della domanda originaria, che pertanto è considerata inammissibile ai sensi del primo comma dell'art 345 c.p.c.

Questa modifica, in taluni casi di diritti eterodeterminati come quelli di obbligazione, sarebbe possibile allorquando resti ferma l'allegazione del diritto operata nel grado precedente. Così, volendo fare un esempio potrebbe dedursi in appello il fatto nuovo dell'arricchimento della controparte per effetto dell'attività svolta dall'attore, per il cui pagamento aveva proposto in primo grado domanda di pagamento in base a contratto di prestazione d'opera.

Nel caso in questione, il diritto azionato rimane invariato poiché non si verifica una reale *mutatio* della causa petendi, e di conseguenza non si configura una domanda nuova inammissibile.

⁹⁴ ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace*, Padova, 1991, p.157 ss.

Venendo, poi, ad analizzare le modifiche del petitum è senz'altro possibile la mera proposizione di una domanda ridotta in limiti più ristretti di quanto non fosse prima facie⁹⁵, in più non può qualificarsi mutatio la sostituzione della domanda di risarcimento in forma specifica con quella di risarcimento per equivalente⁹⁶.

Ugualmente, è da escludere l'inammissibilità della nuova richiesta, la quale costituisce unicamente una specificazione della pretesa formulata nel grado di giudizio precedente e può quindi essere considerata come ricompresa in essa.

Più generalmente, si può notare che il mutamento della richiesta in appello riguarda l'oggetto della pretesa inteso non come petitum immediato (ossia come provvedimento richiesto) ma bensì come petitum mediato, ossia come il bene giuridico a cui mira la domanda giudiziale. Pertanto ci si trova in presenza di una mera emendatio quando, in appello, il petitum venga solamente adattato in una direzione più appropriata per garantire il conseguimento della pretesa oggetto della domanda o comunque per soddisfare l'interesse sottostante⁹⁷.

Questo approccio, focalizzato sulla configurazione degli elementi dell'azione è stato oggetto di alcune critiche in ambito dottrinale, soprattutto tra gli autori che riguardo allo ius novorum enfatizzano l'importanza di mantenere l'equilibrio processuale tra attore e convenuto.

Dato che l'art 345 secondo comma c.p.c proibisce l'insorgenza in appello di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio ad opera del convenuto, permettere all'attore di introdurre nuovi fatti costitutivi o nuove basi (a sostegno della

⁹⁵ Cass. Civ., del 15 febbraio del 1991, n.1594.

⁹⁶ Cass. Civ., del 20 giugno del 1977, n.2583.

⁹⁷ Cass. Civ., del 20 aprile 1995, n.4465 che ha applicato tale principio al caso della tutela dei diritti spettanti sugli spazi di parcheggio, espletata, in primo grado, allegando, il proprio dominio sull'area in questione e in secondo grado, invocandone la disponibilità a titolo di uso.

domanda presentata in prima istanza) comporterebbe uno squilibrio nel trattamento delle due parti, consentendo solo a una di esse di introdurre elementi non precedentemente dedotti in primo grado ⁹⁸.

Tale aspetto, divenuto attuale in seguito alla riforma del 1990, viene riscontrato anche nell'ambito delle conseguenze delle preclusioni verificatesi durante il processo di prime cure sulla portata del diritto di *ius novorum* in appello. Infatti, secondo alcuni studiosi la disciplina varata con la novella, esclude comunque la possibilità di allegazione di nuovi fatti in appello anche nell'ambito dei diritti autodeterminati (rispetto ai quali dunque non ci sarebbe *mutatio libelli*) in ragione dei meccanismi preclusivi operanti già a partire dalla prima fase del giudizio⁹⁹.

Tuttavia, come precedentemente sottolineato nel primo capitolo, altri autori sostengono che non vi sia alcuna contraddizione logica o incompatibilità sistematica tra un processo di primo grado caratterizzato da rigorose preclusioni e un procedimento d'appello aperto ai *c.d. nova*.

Da questa prospettiva, emerge che se le preclusioni di primo grado fossero "ultrattive" norme come l'art 345 del codice di procedura civile diventerebbero superflue e prive di significato.

In tale ottica, il divieto di presentare nuove domande, come previsto nel primo comma dell'art 345 c.p.c, risulterebbe coerente nel contesto di un sistema in cui i limiti del diritto di introdurre novità in appello discendono principalmente dalla disciplina specifica del mezzo di impugnazione stesso¹⁰⁰.

⁹⁸ CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 2012, p.207

⁹⁹ CONVERSO, *Il processo di appello dinanzi alla Corte d'Appello*, in *Giur.it*, 1999, p.664.
ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace*, Padova, 1991, p.157

¹⁰⁰ BALENA, *Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità*, in *Giust. Proc. Civ.*, p.107 e 108

In ogni caso, al fine di preservare il principio del contraddittorio e garantire l'equità tra le parti, deve essere garantito a ciascuna la possibilità di introdurre modifiche necessarie per affrontare le eventuali nuove questioni ammesse in appello e proposte dalla controparte¹⁰¹.

Per cui, possiamo affermare, ai fini del concetto di novità della domanda, che la giurisprudenza risulta quindi incline ad accogliere la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati.

In conclusione, la necessità di individuare e definire chiaramente il concetto di novità della domanda, si configura come un requisito imprescindibile nel corso della causa, in quanto contribuisce a promuovere le prospettive giuridiche future delle fasi giudiziali.

Indipendentemente dagli approcci seguiti, è essenziale assicurare un processo in cui ciascuna parti coinvolte abbia l'opportunità di reagire adeguatamente alle nuove richieste e argomentazioni.

La possibilità quindi di controreplicare alle novità presentate in appello, rappresenta un pilastro fondamentale dell'equità processuale, assicurando ad entrambe le parti il giusto contraddittorio.

¹⁰¹ TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2016, p.295

2) Alcuni casi pratici: applicazione concreta delle tematiche analizzate

Dopo aver considerato le impostazioni di fondo teoriche di dottrina e giurisprudenza legate al nostro argomento, è giunto il momento di condurre un'indagine più analitica sulla questione attraverso alcuni casi applicativi concreti.

In questo contesto, le nozioni discusse troveranno applicazione nella pratica giuridica tramite situazioni reali, consentendo di ottenere una visione più chiara delle problematiche che possano emergere nella fase di impugnazione. Ciò in quanto, spesso è possibile scorgere una certa ritrosia nel riconoscere la possibilità di allegazione di nuovi fatti costitutivi idonei, a causa dell'introduzione di un nuovo tema d'indagine e di decisione, che potrebbe alterare sostanzialmente la natura dell'azione, i suoi elementi costitutivi e i termini della controversia¹⁰².

Ad ogni modo, è possibile individuare le particolarità delle decisioni emesse dalla Suprema Corte riguardo alle nuove domande in appello considerando ognuno dei tre elementi di identificazione della domanda giudiziale precedentemente analizzati, consentendo una visione più dettagliata e completa delle dinamiche giuridiche coinvolte.

Per quanto concerne gli aspetti soggettivi, è stato determinato, a titolo esemplificativo, che non si configura come una nuova richiesta quella in cui la vittima di un fatto illecito presenti un'impugnazione surrogandosi al responsabile, il quale è anche assicurato. Tale impugnazione è diretta contro la parte della sentenza che ha respinto la richiesta di garanzia precedentemente presentata da quest'ultimo nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile¹⁰³.

¹⁰² MENGALI, *I nova in appello*, in LUISO e VACCARELLA, *Le impugnazioni civili*, Torino, 2016, p.244

¹⁰³ Cass., Civ., Sez. III., del 14 luglio del 2023, n.10985

L'unico requisito da osservare affinché sia ammissibile un'impugnazione surrogatoria ai sensi dell'art 2900 del codice civile è che la pretesa su cui il creditore dichiara di surrogarsi debba essere stata già presentata in tribunale dal titolare del diritto. In questo scenario chi propone l'impugnazione surrogatoria fa valere il medesimo diritto del creditore inerte, senza estendere in alcun modo il *thema decidendum*, dal momento che il diritto in questione è già stato portato al vaglio del tribunale dal titolare originario¹⁰⁴.

Nel contesto delle modifiche riguardanti il *petitum* in appello, è comunemente accettata la possibilità di apportare una restrizione, sia quantitativa che qualitativa.

Un esempio di ciò potrebbe essere il passaggio da una domanda di condanna a una richiesta di mero accertamento. All'interno di questo ambito, sono stati riconosciuti come legittimi gli interventi di riduzione, come nel caso di una richiesta di tutela di un diritto reale diverso e più limitato dopo la presentazione in prima istanza di domanda di attribuzione del bene a titolo di dominio in primo grado¹⁰⁵.

Allo stesso modo, è stata considerata ammissibile una richiesta formulata secondo l'art 2923 c.c. limitata alla quota del comproprietario indicato nel preliminare, dopo che la medesima richiesta era stata avanzata inizialmente nei confronti di più comproprietari¹⁰⁶.

In materia di alimenti, è stata ammessa la limitazione della richiesta agli alimenti dopo aver agito in prima istanza per il mantenimento¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Cass., Civ., del 16 settembre 1981, n.5137

¹⁰⁵ Cass., Civ., del 20 maggio 1995, n. 4465

¹⁰⁶ Cass., Civ., del 9 novembre 1998, n.6029

¹⁰⁷ Cass., Civ., del 19 giugno 1996, n. 5677

Ulteriori esempi includono la possibilità di avanzare domanda di risarcimento per equivalente dopo aver inizialmente richiesto risarcimento in forma specifica¹⁰⁸, ma non viceversa¹⁰⁹.

Inoltre, nel contesto dei licenziamenti, è stata riconosciuta la validità di una domanda finalizzata alla tutela obbligatoria dopo aver presentato in prima istanza una richiesta per la tutela del diritto reale¹¹⁰.

Questi esempi evidenziano la flessibilità e l'accettazione di variazioni nelle richieste giuridiche in appello, purché siano conformi ai principi procedurali¹¹¹.

Venendo alle considerazioni riguardanti la risoluzione del contratto, uno degli aspetti fondamentali riguarda il rapporto tra la risoluzione e il recesso con il mantenimento o il pagamento del doppio della caparra, secondo quanto previsto dall'articolo 1385 del c.c.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che qualora un contraente, non inadempiente, ha presentato inizialmente in tribunale una richiesta di risoluzione e risarcimento danni seguendo le procedure ordinarie, qualsiasi richiesta successiva in appello, volta ad ottenere la conferma della risoluzione del contratto con la trattenuta della caparra o il pagamento del doppio, costituisce una nuova domanda inammissibile in appello.

Questa inammissibilità deriva non solo dalla disomogeneità tra la richiesta di risoluzione giudiziale e quella di recesso, ma anche dall'irrinunciabilità dell'effetto risolutivo e dall'incompatibilità strutturale e funzionale tra il mantenimento della caparra e la richiesta di risarcimento danni¹¹².

Inoltre, quando viene avanzata inizialmente una richiesta di accertamento della risoluzione di un contratto basata sull'art 1456 c.c. non è consentito

¹⁰⁸ Cass., Civ., del 29 novembre 1996, n.10624

¹⁰⁹ Cass., Civ., del 26 giugno 2007, n.14755

¹¹⁰ Cass., Civ., del 11 settembre 1997, n.8906

¹¹¹ Casistica riscontrata anche in TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2016, p.301

¹¹² Cass., Civ., Sez. Un., del 14 gennaio 2009, n. 553

presentare in appello una domanda costitutiva di risoluzione fondata sull'art 1453 c.c.¹¹³

Risulta necessario esaminare anche la disposizione dell'art 1453, secondo comma c.c., il quale consente di richiedere la risoluzione anche quando il giudizio è stato avviato per ottenere l'adempimento, ma non il contrario.

La giurisprudenza ha precisato che nel passaggio da una richiesta di adempimento a una di risoluzione, i fatti di inadempimento alla base della domanda iniziale devono rimanere invariati¹¹⁴. Inoltre, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la possibilità, per la parte che esercita il diritto di modifica contemplato dalla norma, di unire alla richiesta di risoluzione presentata durante il procedimento anche una richiesta di risarcimento, nonostante non fosse stata precedentemente avanzata, insieme alle restituzioni¹¹⁵.

Questa riflessione si proietta altresì sull'ambito della proponibilità delle stesse domande in sede di appello. In tal senso, si attribuisce all'art 1453 c.c. una portata derogativa rispetto all'art 345 del codice di procedura, consentendo la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione, in deroga al divieto della mutatio, fermo restando il presupposto dei fatti costitutivi¹¹⁶. La Corte di Cassazione ha precisato ulteriormente che la facoltà garantita dall'art 1453 c.c. si estende anche alla domanda consequenziale e accessoria di restituzione, a condizione che questa venga proposta contestualmente o, in ogni caso, nello stesso grado in cui viene avanzata la domanda di risoluzione. Urge sottolineare, che la parte ha la facoltà di aggiungere in appello, alla domanda di risoluzione presentata in prima istanza, la richiesta di restituzione delle prestazioni prive di causa a seguito della pronuncia di risoluzione¹¹⁷.

¹¹³ Cass., Civ., del 17 dicembre 2009, n.26508

¹¹⁴ Cass., Civ., del 6 aprile 2009, n.8234

¹¹⁵ Cass., Civ., Sez. Un., del 11 aprile 2014 n.8520

¹¹⁶ Cass., Civ., del 21 aprile 2016, n.8056 in Foro it.

¹¹⁷ Cass., Civ., del 26 luglio 2016 n.15461 in Foro it.

Per quanto concerne le modifiche relative alla causa petendi, la giurisprudenza sostiene l'idea fondamentale che tale cambiamento implichi la configurazione di una nuova domanda, in quanto comporta l'alterazione dei fatti costitutivi del diritto sostenuto nel corso del procedimento.

Secondo questa prospettiva, è stata, ad esempio, giudicata come nuova e pertanto inammissibile in appello, la richiesta di risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale dopo aver inizialmente avanzato una richiesta di risarcimento basata sulla responsabilità aquiliana¹¹⁸.

Allo stesso modo, anche la domanda formulata ai sensi dell'art 2051 c.c. dopo aver inizialmente agito in prima istanza in base all'art 2043 c.c.¹¹⁹, così come la domanda di rescissione del contratto dopo aver proposto una domanda di risoluzione nel primo grado di giudizio¹²⁰.

Sempre in ambito giurisprudenziale, si concede altresì la possibilità di invocare in appello l'arricchimento senza causa, a condizione che la domanda si fondi sulle medesime circostanze di fatto dedotte in prima istanza¹²¹.

Tuttavia, questa facoltà è subordinata alla condizione che in sede di gravame non sia stata avanzata alcuna richiesta basata su un titolo contrattuale¹²², una promessa di pagamento¹²³ o una domanda di risarcimento danni per responsabilità aquiliana¹²⁴.

Nel contesto delle possibili e probabili variazioni della causa petendi, inoltre si riconosce la legittimità di distinguere tra diritti autodeterminati e diritti

¹¹⁸ Cass., Civ., del 14 febbraio 2001, n. 2080 in Foro it.

¹¹⁹ Cass., Civ., del 6 luglio 2004, n.12329

¹²⁰ Cass., 8995 del 1993 in Rep. Foro it., voce Appello civile, n.26

¹²¹ Cass., Civ., del 5 aprile 2005 n.7033, in Dir. e giust., 2005, fasc. 17, 25

¹²² Cass., Civ., del 26 Maggio 2004, n. 10168 in Foro it.

¹²³ Cass., Civ., Sez. III, del 18 luglio 2002, n.10405 in Foro it.

¹²⁴ Cass., 5152 del 2001 in Foro it., 2003

eterodeterminati¹²⁵, pur richiedendo alcune precisazioni e considerando delle peculiarità specifiche del caso.

In merito ai diritti reali, è stato consentito, a titolo esemplificativo, di presentare per la prima volta in appello un nuovo titolo d'acquisto¹²⁶, salvo che l'affermazione del diritto di proprietà, originariamente basata su un acquisto a titolo originario, sia richiesta in appello sulla base di un titolo derivato¹²⁷.

Questo implica che, nel contesto dei diritti reali, l'innovazione della giustificazione di acquisto è permessa, a meno che non si tratti di passare da un acquisto originario a uno a titolo derivativo durante il procedimento in appello.

Per quanto riguarda i diritti c.d. eterodeterminati, la presentazione di una richiesta fondata su nuovi fatti è considerata inammissibile in appello.

Tale diniego è giustificato dal fatto che in tali circostanze, il cambiamento della causa petendi rappresenta l'istaurazione di una richiesta di protezione per la situazione sostanziale diversa¹²⁸. Al contrario, la mera specificazione e delimitazione della causa petendi originaria non costituisce una nuova domanda in sé, in quanto tale viene considerata ammissibile¹²⁹.

In parte di questa analisi, è corretto esporre alcuni esempi che illustrano come sia stata valutata nuova e di conseguenza inammissibile in sede di appello la domanda vertente su alcune fattispecie.

Tra questi vi è la richiesta di risarcimento basata su una diversa responsabilità extracontrattuale¹³⁰, la richiesta di risarcimento per responsabilità

¹²⁵ Tema analizzato nel paragrafo precedente

¹²⁶ Cfr., ex multis, Cass., Civ., n. 3089 del 2007 in Foro.it

¹²⁷ Cfr., Cass., Civ., del 28 maggio 2003 n. 8523 in Guida dir., 2003

¹²⁸ Cfr., Cass., Civ., Sez. Un., n. 15408 del 2003 in Foro it.

¹²⁹ Cass., Civ., 4593 del 2000 in Foro it.

¹³⁰ Cass., Civ., del 27 luglio 1990 n. 7565 in Rep Foro it.,1990

contrattuale fondata su un diverso profilo di inadempimento¹³¹, la pretesa creditoria sostenuta da un diverso titolo costitutivo¹³² e la domanda di revoca ai sensi dell'art 2901 c.c. motivata da un pregiudizio alle ragioni del creditore differente da quello precedentemente dedotto in prima istanza¹³³.

Per quanto riguarda l'azione di accertamento di nullità del contratto, è fondamentale menzionare una pronuncia di rilevante importanza datata dicembre 2014, in cui la Corte di Cassazione ha stabilito, tra le altre cose, che la richiesta di nullità è autodeterminata.

Questo significa che il giudice può rilevare d'ufficio un motivo di invalidità radicale diverso da quello sollevato dall'attore. Ciò assume particolare importanza poiché una volta avviato il procedimento giudiziario, il verdetto finale sarà definitivo e comprenderà tutti gli aspetti, indipendentemente da quanti e quali motivi di nullità siano stati presentati dall'attore.

Infine, è opportuno fare una considerazione relativa alle eccezioni cd riconvenzionali. Queste costituiscono un particolare tipo di difesa, differenziandosi nettamente dalle eccezioni semplici in quanto implicano l'allegazione di fatti aventi rilevanza impeditiva, modificativa o estintiva.

Ciò che le caratterizza è la creazione di un diritto autonomo e separato, dando origine a una situazione sostanziale che può essere utilizzata come fondamento per una domanda indipendente. Tale situazione può essere inquadrata sia come diritto autonomo che può essere fatto valere in sé, sia come un'eccezione finalizzata a respingere la pretesa della parte avversa.

Le eccezioni riconvenzionali trovano principalmente applicazione in ambiti quali la compensazione, l'affermazione di diritti incompatibili con quelli

¹³¹ Cass., Civ., del 29 agosto 1990, n.8961 in Rep Foro it., 1990

¹³² Cass., Civ., del 9 febbraio 1994, n.1328 in Foro it.

¹³³ Cass., Civ., del 30 gennaio 1998, n.950 Nuova giur. Comm., 1999

sostenuti dalla controparte, e l'invalidità del negozio giuridico alla base della domanda avversaria¹³⁴.

È importante sottolineare che il principio del contraddittorio può essere dedotto in sede di appello se presentato come una nuova eccezione¹³⁵.

D'altro canto, se posta come base di una nuova domanda, ciò comporterebbe la caduta dell'attività processuale nel divieto previsto dall'art 345, primo comma c.p.c.

La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che, anche nel caso in cui la domanda riconvenzionale venga dichiarata inammissibile, il giudice d'appello può considerarne comunque il contenuto come fondante un'eccezione, valutandone l'ammissibilità in tale ottica.

Al contrario, la presentazione di una nuova domanda in appello è considerata inammissibile, anche se la stessa questione era stata precedentemente oggetto di un'eccezione riconvenzionale in prima istanza¹³⁶.

L'analisi della casistica esaminata finora, evidenzia la complessità e la ricchezza delle sfumature presenti nelle questioni trattate.

Il fatto che il quadro dipenda anche dalle pronunce della Suprema Corte mette in luce come sia una tematica in continua e costante evoluzione.

Procediamo ora esaminando più da vicino la deroga espressa al divieto generale proposto dalla norma.

¹³⁴ LUIISO, *Appello nel diritto processuale civile*, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., I, Torino, 1987, p.371

¹³⁵ Cfr., Cass., Civ., del 13 febbraio del 2006 n.3072 in Foro.it

¹³⁶ Cass. Civ., del 17 ottobre 2003 n.15547 in Arch. civ., 2004

3) *Una deroga espressa al divieto: domande ammissibili in appello. Domande accessorie, sopravvenienze e intervento di terzi*

La seconda parte del primo comma dell'art 345 c.p.c introduce una specifica deroga al divieto stabilito nella sua parte iniziale, questa riguarda principalmente le richieste relative agli interessi, ai frutti e agli accessori accumulati dopo la pronuncia della sentenza oggetto di impugnazione, nonché la richiesta di risarcimento dei danni subiti successivamente alla medesima sentenza¹³⁷.

La deroga, che rappresenta un'eccezione alla rigida disciplina del divieto, si fonda principalmente sull'accessorietà delle richieste che possono essere avanzate dopo la pronuncia della sentenza oggetto di impugnazione, poiché si configurano come un naturale e implicito sviluppo delle istanze originariamente presentate¹³⁸.

Secondo la corrente maggioritaria, le richieste accessorie sono considerate ammissibili in appello solo se risultano essere una continuazione logica delle domande simili già presentate in primo grado, in linea con la natura di quest'ultime; di conseguenza, sono accettate richieste che riguardano i frutti naturali o civili e i danni verificatisi dopo la sentenza impugnata, a condizione che in primo grado sia stata avanzata un'istanza simile per i frutti e i danni prodottisi in precedenza o già esistenti¹³⁹.

Il quadro normativo in questione, presenta delle ambiguità evidenti: da un lato, equipara i frutti e gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata, considerati per la loro natura accessori e implicitamente inclusi nella richiesta iniziale; dall'altro si riferisce al "risarcimento dei danni subiti dopo la stessa", un concetto che non è sempre chiaro se possa essere considerato accessorio,

¹³⁷ ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace*, Padova, 1991, p.159

¹³⁸ BATÀ, *Le impugnazioni*, Milano, 2012, p. 324

¹³⁹ Cfr., Cass., Civ., del 21 dicembre 2004, n.23695, in Foro it. Online

poiché la legge non specifica se si tratti di danni aggiuntivi rispetto a quelli richiesti in primo grado o di nuovi danni, indipendentemente dalla base del risarcimento precedentemente discussa nel giudizio di primo grado¹⁴⁰.

Effettivamente, la giurisprudenza di legittimità non ha sempre adottato una posizione coerente riguardo ai requisiti e alle condizioni necessarie per l'applicazione della disposizione derogatoria contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 345 del c.p.c. Tuttavia, un punto fermo è stato stabilito dalla Cassazione¹⁴¹ secondo la quale la deroga si applica solo se nel processo di primo grado è stata richiesta la compensazione dei danni accumulati in precedenza.

Le Sezioni Unite, enfatizzano la natura eccezionale e derogatoria della disposizione rispetto al divieto di presentare nuove richieste in appello, limitando tale deroga esclusivamente a richieste strettamente accessorie rispetto all'oggetto principale del processo, sorte dopo la sentenza di primo grado.

Tale interpretazione privilegia un approccio logico-sistematico, consentendo la deroga ai nuovi elementi in appello per motivi di efficienza processuale purché non si tratti di richieste del tutto nuove, ma piuttosto di richieste relative a eventi successivi verificatisi dopo la sentenza impugnata e che trovano spazio in appello come naturale sviluppo logico e cronologico delle richieste di prima istanza.

Applicando tali principi, è stato stabilito che se in primo grado è stata richiesta la restituzione dei frutti civili scaduti, è consentito nel processo d'appello richiedere ulteriori frutti maturati dopo la sentenza impugnata¹⁴².

Per quanto riguarda gli interessi, la giurisprudenza tende a considerare inammissibile la presentazione, per la prima volta in appello, di richieste

¹⁴⁰ BATÀ, *Le impugnazioni*, Milano, 2012, p.325

¹⁴¹ Cass., Civ., Sez. Un., del 11 marzo 1996, n.1955

¹⁴² Cass, Civ., del 21 dicembre 2004, n.23695

riguardanti l'assegnazione di interessi non richiesti nel giudizio di primo grado¹⁴³.

La deroga al divieto è concessa solo se l'istanza non costituisce domanda totalmente nuova, di conseguenza è ammessa solo per quanto concerne quegli interessi che non avrebbero potuti essere domandati precedentemente¹⁴⁴.

In tal senso, è stata considerata nuova la richiesta di interessi compensativi sul saldo dovuto per una vendita di immobile, avanzata per la prima volta in appello, poiché tali interessi, avendo una base legale separata dall'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su richiesta esplicita che ne specifica origine e importo¹⁴⁵.

Tuttavia, in altri casi è stato stabilito che la domanda di interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili ai sensi dell'art 1282 del c.c., presentata per la prima volta in appello, non può essere considerata tardiva, poiché tali interessi sono accessori rispetto al credito principale e, una volta riconosciuto quest'ultimo, decorrono automaticamente ex lege¹⁴⁶.

Qualora si tratti invece di interessi anatocistici¹⁴⁷, la giurisprudenza è comunque coerente nel ribadire che non possono essere automaticamente inclusi tra gli effetti accessori della condanna di pagamento, come previsto dall'art 345 c.p.c., pertanto una richiesta in tal senso non può essere presentata

¹⁴³ Cass., Civ., del 19 febbraio 2023, n.2469

¹⁴⁴ Cass., Civ., del 2 febbraio 2006, n.2331

¹⁴⁵ Cass., Civ., del 17 novembre 2010, n.23195

¹⁴⁶ Cass., Civ., del 20 aprile 2001, n.5913

¹⁴⁷ Per interessi anatocistici intendiamo interessi che maturano altri interessi, letteralmente l'art 1283 del c.c. stabilisce che “in mancanza di usi contrati, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi” in www.brocardi.it online

per la prima volta in secondo grado, risultando nuova rispetto alla precedente avanzata per il riconoscimento degli interessi principali¹⁴⁸.

Si considera comunemente, almeno secondo l'opinione dottrinale, che il c.d. "ius superveniens"¹⁴⁹ sia ammesso in appello, consentendo così l'introduzione per la prima volta di fatti sopravvenuti rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado.

Da ciò emerge che la sopravvenienza di nuovi fatti può legittimare l'introduzione di un'istanza in appello. In realtà, è bene precisare che quest'ultimi possono essere introdotti esclusivamente secondo grado qualora il ritardo nell'allegazione in primo grado non possa essere imputata alla parte¹⁵⁰.

Ultimo profilo che risulta preminente considerare riguarda l'intervento di terzi nel giudizio di appello.

L'intervento in appello viene considerato un istituto di carattere eccezionale, poiché permette l'ingresso di un terzo che non è stato coinvolto nella fase precedente del procedimento, il che comporta la configurazione di una nuova domanda.

Da questo, possiamo comprendere il motivo per cui la legge limita severamente tale intervento, consentendolo solo a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art 404 del c.p.c.

In altre parole, l'intervento è ammesso solo ai terzi che rivendicano un diritto autonomo il cui esercizio sia incompatibile con la situazione stabilita dalla sentenza di primo grado, garantendo così tutela del diritto pregiudicati senza

¹⁴⁸ Cass., Civ., Sentenze 16 maggio del 2007 n.1126; 19 maggio 2004 n.9474; 4 giugno 2001 n.7507; 20 giugno 2000 n.8377

¹⁴⁹ ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace*, Padova, 1991, p.161.

¹⁵⁰ BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994 p.434

essere vincolati dagli effetti del giudicato. Si tratta perciò della c.d. opposizione di terzo ordinaria¹⁵¹.

La disciplina prevista da questo istituto, solleva importanti questioni e contrasti in dottrina e giurisprudenza soprattutto per quanto riguarda quei terzi che intendono far valere un proprio diritto autonomo, incompatibile e prioritario rispetto a quello già oggetto del processo e della sentenza di primo grado¹⁵².

I presupposti sono sostanzialmente i medesimi previsti per l'intervento volontario previsti dall'art 105 c.p.c, con la precisazione, che l'intervento in questione è ammissibile solo per coloro che potrebbero subire un pregiudizio dall'attuazione inter partes della sentenza impugnata¹⁵³.

L'eccezionalità dell'intervento trova fondamento nel fatto che un tale diritto illimitato sarebbe in contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione; di conseguenza di ricerca un equilibrio con le esigenze di efficienza del processo¹⁵⁴.

Tuttavia, è chiaro che il terzo che potrebbe esperire un'opposizione ordinaria e che, invece, sceglie l'intervento ai sensi dell'art 344 c.p.c, introduce inevitabilmente una nuova domanda in appello, estendendo il campo oggettivo della controversia.

Quindi, rappresentando un'ulteriore deroga al divieto dalla prima parte dell'art 345 c.p.c, solleva il problema della portata dei poteri difensivi sia delle parti originarie che del terzo interveniente.

In realtà, se si considera quanto stabilito dall'art 268, comma 2, del c.p.c secondo cui il terzo al momento dell'intervento non può compiere atti preclusi alle altre parti, le possibilità per il terzo stesso di presentare elementi probatori

¹⁵¹ CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, p.206

¹⁵² CAMPIONE, *I nova*, Bologna, 2017, p.138

¹⁵³ FABBRINI, *L'opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi di impugnazione*, Milano, 1968, p.109

¹⁵⁴ LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1984, p.304

a sostegno della sua domanda, e per le parti originarie di esercitare difese per replicare alla stessa, sarebbero praticamente negate. Questo sta a significare che il terzo dovrà accettare il processo nello stato in cui si trova, non potendo superare le preclusioni ormai acquisite, le sanatorie e le scadenze dei termini che si sono verificate e i provvedimenti nel frattempo emessi; a meno che la sua comparsa in giudizio dipenda dalla necessità di integrare il contraddittorio¹⁵⁵.

A tal proposito, sembra esserci un contrasto tra la giurisprudenza di legittimità e una parte della dottrina.

Secondo la Suprema Corte, la preclusione non si applica nell'attività del terzo interveniente, che quindi può presentare domande in appello fino alla precisazione delle conclusioni, salvo il limite delle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie. In sostanza, torniamo a quello che abbiamo appena affermato: il terzo dovrebbe accettare il processo nello stato in cui si trova, garantendo così sia la durata ragionevole del processo che il diritto di difesa per le parti, dal momento che non sorgerebbe il rischio di riaprire l'istruzione probatoria o di decidere la causa in base ad elementi che inizialmente non erano stati considerati¹⁵⁶.

La dottrina¹⁵⁷, invece sostiene che il terzo, intervenendo in appello, può presentare nuove domande e nuove eccezioni, supportate da allegazioni e prove a sostegno delle stesse. Per le altre parti, invece, in linea con il principio di parità delle armi, l'ultimo momento utile per intervenire sarà quello della remissione della causa per la decisione, mentre l'appellante e l'appellato potranno esercitare difese e presentare deduzioni probatorie non solo all'udienza di trattazione, ma anche eventualmente, con una comparsa da

¹⁵⁵ Ratio espressa anche in www.brocardi.it online

¹⁵⁶ Cass., Civ., del 14 novembre 2011 n.23759, in Dir. e giust., online

¹⁵⁷ TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2016, p.430 ss;

depositare entro un termine stabilito dal giudice in concomitanza con la fissazione di nuova udienza¹⁵⁸.

Tuttavia, indipendentemente dalla scelta tra le due prospettive, è importante considerare gli svantaggi che tale soluzione comporta, sia dal punto di vista sistematico che dal punto di vista della tutela del terzo interveniente.

Rendere più complesso l'intervento del terzo implica favorire la conclusione rapida del processo tra le parti originarie a scapito delle esigenze tradizionalmente associate all'istituto in questione come promuovere l'efficienza processuale evitando la creazione di processi separati che riguardino domande connesse per oggetto e titolo o evitare il rischio di contrasti tra giudicati.

Invero, considerando che l'impianto normativo delle diverse forme di intervento rimane sostanzialmente invariato dal 1990, suggerisce la volontà del legislatore nel mantenimento della funzione dell'istituto. Se davvero avesse voluto privilegiare l'efficienza del processo in corso avrebbe potuto semplicemente estendere al rito ordinario la stessa ottica adottata nel 1973 per il rito del lavoro, prevedendo la decadenza automatica del potere di intervento dei terzi all'inizio del procedimento¹⁵⁹.

¹⁵⁸ MENGALI, *I nova in appello* in LUISO E VACCARELLA, *Le impugnazioni civili*, Torino, 2013, p.243

¹⁵⁹ CARRATTA, *La ragionevole durata del processo compromessa dal terzo(interveniente)* "incomodo" secondo la Cassazione, *Corriere giuridico*, 2006, p.240 e 241 ss.

CAPITOLO 3 – EMENDATIO E MUTATIO LIBELLI IN SEGUITO ALLA SENTENZA SPARTIACQUE DEL 2015

Sommario:

1. *Premessa;*
 - 1.1. *Il discrimen tra ammessa emendatio e inammissibile mutatio libelli: i limiti oggettivi del giudicato.*
2. *I preamboli del cambiamento: le sentenze gemelle del 2014 sulle impugnative negoziali.*
 - 2.1. *L'intervento chiarificatore della Cassazione, Sezioni Unite 12310 del 2015.*
3. *Il regime e l'ammissibilità della domanda complanare.*

1) Premessa

Dopo aver esaminato il quadro storico e prettamente dispositivo dell'istituto e delle sue normative applicative, a questo punto risulta cruciale esaminare come la giurisprudenza degli ultimi dieci anni abbia radicalmente mutato le prospettive.

Infatti, la necessità di applicare concretamente il principio di economia processuale, insieme alla volontà di risolvere in modo univoco le controversie derivanti da una stessa vicenda sostanziale, ha spinto la Corte Suprema a considerare un allargamento del loro approccio su questo tema.

Il rispetto rigido e formale degli elementi che identificano l'azione di cui dottrina e giurisprudenza sono sempre stati sostenitori fino ai primi anni 2000, hanno man mano lasciato spazio ad elementi secondari che hanno portato ad un notevole e sensibile cambiamento del *thema decidendum*. Tale cambiamento, frutto di un lungo percorso di revisione e riflessione, viene intrapreso dalla Corte su diversi fronti.

In questo capitolo conclusivo, esamineremo le sentenze chiave che hanno segnato le tappe di tale cammino, fino ad arrivare all'ammissibilità della domanda complanare.

1.1) Il discrimen tra ammessa emendatio e inammissibile mutatio libelli: i limiti oggettivi del giudicato

Il disposto dell'art 345 c.p.c preso in esame fino ad ora, riguardo la presentazione di nuove domande in appello, rappresenta la norma fondamentale per quanto riguarda il tema in questione.

Secondo quanto sostengono alcuni autori, la disciplina, attraverso una lettura a contrariis della disposizione, consente invece la cosiddetta modifica della domanda originaria¹⁶⁰.

Questo contrasto tra “mutatio” ed “emendatio libelli” assume un ruolo centrale, perché solo l'esercizio dei poteri che rientrano nella seconda categoria può essere considerato ammissibile in quanto non mira allo stravolgimento dell'istanza.

Esaminando la disposizione dell'art. 183, quinto comma, del c.p.c, notiamo come sia possibile modificare l'oggetto della domanda tramite due vie: ogniqualvolta sussista la necessità conseguente alle attività difensive del convenuto (secondo la prima parte dell'articolo) oppure tramite la precisazione e la modifica della domanda, indipendentemente dallo sviluppo del processo (nella parte finale della disposizione)¹⁶¹.

Ed è proprio il confronto tra queste due modalità di ampliamento del thema decidendum che rileva i due punti salienti del tema in questione: il divieto di nuove domande e la contrapposizione tra la vietata mutatio e la consentita emendatio libelli.

È opportuno fornire una breve illustrazione delle due forme di emendatio contemplate, ovvero la precisazione e la modifica della domanda.

¹⁶⁰ GAMBINERI, *Dell'appello*, Bologna, 2018, p.398

¹⁶¹ D'ALESSANDRO, *L'oggetto del giudizio di cognizione tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni di diritto processuale*, Torino, 2016 p.206 ss.

Per quanto riguarda la “precisazione”, considerando che essa dovrebbe essere valutata come una forma meno incisiva della “modifica”, tale attività si manifesta principalmente attraverso l’aggiunta dei cosiddetti fatti secondari. Con questo termine si intendono quegli elementi che non costituiscono i fatti identificativi del diritto sostenuto nel processo, né integrano direttamente la sua fattispecie costitutiva.

Tuttavia, pur essendo tali, questi assumono comunque importanza ai fini dell’accoglimento dell’istanza poiché, se dimostrati, consentono di risalire, mediante ragionamenti presuntivi o prudente apprezzamento giudiziale, alla conoscenza dei fatti principali su cui si fonda l’intera domanda¹⁶².

All’interno del novero delle precisazioni, rientrano anche altre situazioni come la modifica dei nessi di subordinazione tra le domande¹⁶³, l’assegnazione ad opera della parte di una diversa qualificazione giuridica dei fatti dichiarati¹⁶⁴, il passaggio della richiesta di condanna ad una pronuncia di mero accertamento¹⁶⁵.

Invece, l’analisi del concetto di modifica risulta più complessa perché rischia di stravolgerla al punto di rientrare nel concetto di mutatio.

Partendo da questa osservazione, ci si chiede infatti quando una domanda presentata per la prima volta in appello viene dichiarata inammissibile perché nuova, e di conseguenza poter venire riproposta in un secondo processo autonomo senza limitazione alcuna.

Infatti, contro tale domanda separata non può essere sollevata alcuna eccezione di cosa giudicata. Questo evidenzia chiaramente la stretta relazione tra l’argomento e i limiti oggettivi del giudicato: una domanda può essere

¹⁶² LUIISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2017, II, p.38 ss.

¹⁶³ CONSOLO, voce Domanda giudiziale, in Dig. Civ., VII, Torino, 1991, p.93

¹⁶⁴ ORIANI, *L’eccezione di merito nei provvedimenti urgenti per il processo civile*, in Foro it. 1991, V, p.6 ss

¹⁶⁵ D’ALESSANDRO, *L’oggetto del giudizio di cognizione tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni di diritto processuale*, Torino, 2016, p.227

considerata nuova se non è già ricompresa nell'oggetto del primo processo e quindi nei limiti oggettiva della sentenza emessa¹⁶⁶.

D'altra parte, una seconda domanda non sarà considerata nuova se è già inclusa nei limiti oggettivi della domanda precedente.

In questo caso, portata davanti ad un secondo giudice, quest'ultimo dovrà chiudere il processo in rito anche considerando il giudicato precedente, se lo rileva d'ufficio.

Esiste quindi una relazione inversa tra la nozione dei limiti oggettivi del giudicato e la possibilità di considerare una domanda come nuova: più ampia è la concezione di tali limiti, meno possibilità ci sono che eventuali modifiche alla domanda originaria vengano considerate nuove, ma piuttosto come una semplice modifica accettabile.

Viceversa, una nozione più restrittiva degli stessi aumenta la possibilità che eventuali variazioni alla domanda originaria siano considerate nuove e costituiscano l'oggetto di un secondo processo autonomo¹⁶⁷.

Tenendo conto perciò di questa distinzione come punto di partenza, è bene ora ricollegarsi a quanto detto in precedenza e quindi a ciò che effettivamente costituisce oggetto della domanda, del processo e del giudicato; gli elementi identificativi della stessa: *personae*, *causa petendi*, *petitum*.

Vediamo ora, qualche ulteriore applicazione pratica per comprendere al meglio il significato delle nostre affermazioni.

Questi tre componenti, in quanto elementi basilari della domanda, costituiscono il nucleo del giudicato stesso, e di conseguenza, mediante una loro interpretazione più o meno estesa, possono influenzare rilevantemente la distinzione tra *mutatio* ed *emendatio libelli*.

Vi è una metafora, che a mio parere offre una chiara illustrazione dei concetti appena esposti: “gli elementi identificatori formerebbero per così dire le

¹⁶⁶ LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2017, II, p.391

¹⁶⁷ GAMBINERI, *Mutatio ed emendatio libelli in appello*, in *Rivista di diritto processuale*, 2019, p.693

fondamenta di una casa, gli altri elementi l'edificio che si alza su queste fondamenta. La casa resterebbe la stessa, anche se si costruisse un piano in più; soltanto un cambiamento delle fondamenta produrrebbe una nuova casa»¹⁶⁸.

Ripercorrendo brevemente le variazioni su questi aspetti esaminiamo, al fine di comprendere la ratio di questa natura compenetrata con il giudicato, le differenze che emergono riguardo al petitum e alla causa petendi.

In merito al petitum, uno dei punti salienti riguarda la possibilità di modificare il quantum della richiesta. Di solito, la giurisprudenza non accetta l'aumento delle pretese in appello rispetto a quelle presentate in primo grado, consentendo invece la sola riduzione senza considerare l'espansione quantitativo della quaestio¹⁶⁹.

Nel contesto dei crediti risarcitori, vi è una generale tendenza a negare la presentazione di nuovi danni in appello¹⁷⁰.

Tuttavia, ci sono alcuni segnali di flessibilità, poiché dal momento che la natura dei crediti risarcitori può essere considerata come "unitaria" la richiesta iniziale potrebbe comprendere implicitamente tutti i possibili danni¹⁷¹.

Pertanto, se un danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale in primo grado, la richiesta di ulteriori danni non patrimoniali in appello non è considerata nuova poiché inclusa nella domanda originaria.

¹⁶⁸ HEINITZ, *I limiti oggettivi della cosa giudicata*, Padova, 1937 cit., p.171

¹⁶⁹ Cass., Civ., del 25 novembre 2005, n.2458 in cui si nega la possibilità di richiedere per la prima volta in appello interessi accessori non richiesti in primo grado

¹⁷⁰ Cass., Civ., del 27 giugno 2007, n.14852; Cass., Civ., del 6 febbraio 2007, n.2546

¹⁷¹ Cfr., GAMBINERI, precisamente li definisce come situazioni giuridiche omnicomprensive, in *Mutatio ed emendatio libelli in appello*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2019, p.697

Per questo motivo, possiamo ritenere che l'elenco eventualmente presentato in primo grado di giudizio sia soltanto indicativo dei diversi tipi di danno per i quali si cerca ristoro¹⁷².

Recentemente, invece, sempre per quanto riguarda il petitum, la Corte ha innovato la sua possibilità di modificare la richiesta in appello, consentendo per la prima volta la trasformazione della richiesta di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre previsto dall'art. 2932 c.c. in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo dello stesso contratto¹⁷³.

Tale orientamento risulta in linea conforme, con le precedenti decisioni della Corte, più precisamente con le sentenze gemelle del 2014¹⁷⁴ che hanno ridefinito il sistema delle impugnative negoziali.

Passando poi alla causa petendi, si osservano diverse decisioni della Corte che confermano la possibilità di fondare l'azione su un titolo diverso in appello, a condizione che non cambi il petitum, ovvero il bene della vita richiesto in giudizio.

Ad esempio, se in primo grado si richiede la rivendicazione di un bene basandosi sull'usucapione ordinaria, in appello è ammissibile richiedere la stessa cosa basandosi sull'usucapione breve di cui all'art. 1159 bis c.c., senza che ciò costituisca una modifica sostanziale della richiesta¹⁷⁵.

Oppure, è ammissibile che la domanda di accertamento della servitù in appello sia fondata sull'usucapione, mentre invece in primo grado è stato dedotto un titolo negoziale¹⁷⁶.

¹⁷² Cass., Civ., del 31 agosto 2011 n.17879

¹⁷³ Cass., Civ., del 12 novembre del 2015, n.23131, in Foro.it 2016, con nota di A. Motto, *sulla modificazione in grado di appello della domanda ex art. 2932 c.c. in domanda di accertamento del già avvenuto effetto traslativo*

¹⁷⁴ Cass., Civ., Sentenze gemelle del 2014, n.26242 e 26243

¹⁷⁵ Cass., Civ., del 16 maggio 2007 n.11293

¹⁷⁶ Cass., Civ., del 21 giugno 1995, n.7033

Tutti questi orientamenti, riflettono una visione aperta e flessibile del procedimento d'appello, in quanto non solo consentono l'introduzione di nuovi fatti costitutivi o concorrenti rispetto a quelli alla base della domanda presentata in primo grado, ma ammettono anche la presentazione di fatti, come può essere ad esempio l'usucapione, che se posti come eccezione in senso stretto sarebbero trattati in modo differente.

Ciò perché risulterebbero in contrasto con quanto stabilito nel secondo comma¹⁷⁷ dell'art 345 del c.p.c.

Per una panoramica completa, è importante notare che la stessa nozione di causa petendi può influenzare la definizione dei limiti che stiamo cercando di tracciare.

Infatti, è stato sostenuto che non costituisce mutatio libelli l'attività consistente nell'indicazione di una diversa fattispecie giuridica rispetto a quella dichiarata nel documento introduttivo del procedimento, tutte le volte in cui il diritto sostanziale rimane invariato¹⁷⁸.

Questa affermazione deriva irrimediabilmente dalla considerazione che la causa petendi è stata inquadrata come la base legale del diritto sostenuto in tribunale e non come il fatto materiale legalmente rilevante per la richiesta di tutela¹⁷⁹.

L'analisi che emerge dal quadro giurisprudenziale rivela una complessità che sfida la categorizzazione sistematica.

¹⁷⁷ Il secondo comma dell'art 345 c.p.c vieta solo le nuove eccezioni non rilevabili anche d'ufficio e così in particolare le eccezioni di merito in senso stretto, le quali è onere del convenuto proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 co.2; in CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, II, Torino, 2019 p.518

¹⁷⁸ D'ALESSANDRO, *L'oggetto del giudizio di cognizione tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni di diritto processuale*, Torino, 2016, p.236

¹⁷⁹ CONFORTI, *Emendatio libelli e diritto di difesa. Brevi riflessioni a margine di Cass.*, *Sez. Un.*, 15 giugno 2015 n.12310, in www.unisalerno.it online

Dai casi esaminati emerge sempre un punto contrastante: da un lato vi è la flessibilità e l'innovazione della giurisprudenza italiana, dall'altro permangono orientamenti interpretativi rigidamente chiusi.

Fin dall'inizio dell'indagine abbiamo enfatizzato il ruolo dei limiti oggettivi del giudicato.

In questa prospettiva, risulta ora fondamentale analizzare le varie pronunce delle Sezioni Unite che hanno suscitato interesse esplorando il concetto di modifica della domanda in contrapposizione a quello della domanda nuova.

2) *I preamboli del cambiamento: le sentenze gemelle del 2014 sulle impugnative negoziali.*

Le due pronunce delle Sezioni Unite del 2014¹⁸⁰, strutturano in modo coerente e integrato le alternative teoriche relative agli aspetti fondamentali del rapporto tra contratto e procedura, elaborando un vero e proprio sistema delle impugnative negoziali e dell'azione di nullità unendo principi quali giustizia, stabilità e celerità delle decisioni giudiziarie.

La Corte, in tali sentenze, ha affrontato molteplici questioni come le nullità di protezione, la possibilità per il giudice di sollevare una nullità totale del contratto quando le parti si limitano a discutere la nullità di una singola clausola negoziale e, ancora, la questione della rilevabilità d'ufficio della conversione del contratto nullo.

Tuttavia, risulta preminente delineare le principali linee interpretative emerse, al fine poi di ottenere una visione più completa su come queste decisioni possano aver toccato l'analisi che stiamo conducendo.

I punti salienti delle pronunce in oggetto sono: la rilevazione d'ufficio di una causa di nullità del contratto, l'iniziativa di parte nel processo (che può proporre domanda di nullità) e il fatto che la dichiarazione di nullità del contratto non è un obbligo ma una mera facoltà¹⁸¹.

Il precedente orientamento giurisprudenziale, ormai superato, sosteneva che la nullità del contratto non potesse essere sollevata d'ufficio, nonostante quanto stabilito dall'art. 1421 c.c.¹⁸², il quale statuisce che la nullità può

¹⁸⁰ Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre del 2014, n.26242 e Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre del 2014, n.26243, Pres. Rovelli, Est. Travaglino.

¹⁸¹ *Il sistema delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite*, in www.ca.milano.giustizia.it, Corte di Appello di Milano, online

¹⁸² L'articolo, stabilisce che salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, la ratio legis

essere eccepita da chiunque ne abbia interesse e può essere sollevata anche d'ufficio dal giudice.

Secondo le Sezioni Unite, l'essenza dell'obbligo di rilevare d'ufficio una causa di nullità non mira a eliminare in modo indiscriminato il contratto nullo dal panorama giuridico, ma piuttosto dalla necessità di evitare che un contratto nullo funga da base per una decisione giurisdizionale che in qualche modo lo consideri valido o potenzialmente in grado di produrre effetti giuridici, quindi si fonda sul principio di giustizia della decisione.¹⁸³

Tale "vecchia" giurisprudenza tradizionalista¹⁸⁴, sosteneva che il potere del giudice di dichiarare d'ufficio è limitato alle situazioni in cui la validità dell'atto rappresenta un elemento costitutivo della domanda o della sua esecuzione.

Al contrario, se la domanda mira a far valere l'invalidità del contratto o la risoluzione per inadempimento, la sussistenza di una causa di nullità diversa da quella invocata dall'attore (nel primo caso) o di una qualsiasi nullità (nel secondo caso) non può essere considerata d'ufficio¹⁸⁵.

Questo approccio rifletteva la convinzione che la nullità dovesse essere strettamente legata alla domanda presentata e, di conseguenza, potesse essere sollevata dal giudice solo se costituisse un motivo di respingimento della pretesa avanzata.

si spiega considerando la nullità come il vizio più grave e in quanto tale il suo rilievo gode di una certa flessibilità, in www.brocardi.it online

¹⁸³ *Il sistema delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite*, in www.ca.milano.giustizia.it, Corte di Appello di Milano, online

¹⁸⁴ Cass., Civ., n. 19903 del 2005

¹⁸⁵ DI CATALDO, *Nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, Sul rilievo d'ufficio della nullità del contratto*, p.2, in www.ildirittoamministrativo.it online

In questa prospettiva, sembrerebbe che concedere uno spazio al rilievo d'ufficio, in conformità con questa linea di pensiero, possa creare un conflitto con alcuni principi cardine della procedura civile.

In particolare, potremmo considerare il principio della domanda (art. 99 c.p.c) e il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c) i quali potrebbero impedire al giudice di dichiarare la nullità del contratto per vizi diversi da quelli allegati dalla parte che agisce in giudizio.

Le prime avvisaglie di un possibile cambiamento rispetto a tali contrasti giungono con la pronuncia delle Sezioni Unite del 2012¹⁸⁶, in relazioni ai casi in cui è stata avanzata una richiesta di risoluzione del contratto.

Secondo tale decisione, il giudice di merito ha il potere di individuare, dai fatti esposti e dalle prove presentate, qualsiasi forma di nullità non soggetta a regimi speciali e deve respingere la richiesta di risoluzione, che mira a far valere la validità del contratto, emettendo una sentenza avente efficacia di giudicato sulla questione della nullità, quando, anche a seguito di una rimessione in termini, sia stata proposta relativa domanda.

Le Sezioni Unite hanno individuato diverse ragioni a fondamento della soluzione che hanno proposto.

In primo luogo, è stato sottolineato che la richiesta di risoluzione si basa sull'esistenza di un atto valido poiché mira a eliminare gli effetti di tale atto. Di conseguenza, la richiesta di risoluzione, viene equiparata a quella di adempimento perché presuppone che il contratto sia valido.

Pertanto, così come è possibile individuare d'ufficio la nullità quando si richiede l'adempimento, lo stesso vale quando viene richiesta la risoluzione del contratto¹⁸⁷.

¹⁸⁶ Cass. Civ., Sez. Un., del 4 settembre 2012, n.14828

¹⁸⁷ DI CATALDO, *Nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, Sul rilievo d'ufficio della nullità del contratto*, p.3, in www.ildirittoamministrativo.it online

In seguito, la Corte ha rimesso con ordinanza¹⁸⁸ al Primo Presidente, la questione se la nullità del contratto possa essere rilevata ex officio non solo quando viene richiesta adempimento o risoluzione ma anche in caso di annullamento del contratto stesso.

Le Sezioni Unite, infatti, con la pronuncia appena menzionata, non si sono espresse sull'argomento e hanno affermato che in tal contesto la possibilità di rilievo d'ufficio della nullità non necessariamente si estende al caso in cui viene avanzata una richiesta di annullamento.

Dulcis in fundo, nel 2014 si arriva finalmente ad una chiarezza sull'argomento.

Tramite le sentenze gemelle del 2014, le Sezioni Unite hanno chiaramente sottolineato l'omogeneità di struttura e funzione delle impugnative negoziali, giungendo alla conclusione che il giudice può rilevare la nullità del contratto ogniqualvolta vi sia incompatibilità tra questa e la fattispecie evocata in giudizio¹⁸⁹.

Questo avviene non solo quando l'attore chiede l'adempimento del contratto, ma anche quando nel processo è presente una fattispecie di negozio ad efficacia eliminabile: come nel caso dei negozi invalidi, ma temporaneamente efficaci¹⁹⁰ (contratto annullabile e quello rescindibile); oppure nel caso di negozi validi ed inizialmente efficaci, ma vulnerati nella dimensione funzionale del sinallagma¹⁹¹ (contratto risolubile o quello destinato al mutuo dissenso).

¹⁸⁸ Ordinanza del 27 novembre 2012 n.21083

¹⁸⁹ Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n.26243

¹⁹⁰ Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26243

¹⁹¹ Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26243

Logicamente, la Corte ha chiarito la sua posizione anche per quanto riguarda il secondo grado, affermando e ribaltando l'orientamento fino a quel momento prevalente, che “nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”¹⁹².

Queste sentenze, hanno aperto la strada al consolidamento di un nuovo approccio alla domanda di accertamento della nullità contrattuale: si è infatti passati dall'affermare che essa fosse eterodeterminata a sostenere che sia autodeterminata¹⁹³, sicché il giudizio sull'invalidità o meno del contratto “sarà definitivo e a tutto campo indipendentemente da quali e quanti titoli di nullità siano stati fatti valere dall'attore”¹⁹⁴.

Dopo aver introdotto i principali temi trattati in queste pronunce, è importante notare come quest'ultime hanno influenzato, svolgendo un ruolo piuttosto significativo, il cambiamento di quelle concezioni che riguardano il divieto di nova in appello e la conseguente modifica della domanda giudiziale in secondo grado.

Questo perché hanno gettato le basi di un'evoluzione che ha portato all'apertura di un sistema formato su preclusioni rigide e antiquate, iniziando a spalancare la via ad una più ampia visione della emendatio libelli.

Secondo il paradigma inquadrato e delineato dalle Sezioni Unite nelle pronunce in oggetto, il sollevamento d'ufficio della nullità richiede alcune condizioni preliminari fondamentali: è indispensabile che l'invalidità emerga dai fatti allegati, anche attraverso la documentazione presentata; che il giudice avvii contraddittorio sulla questione (nel rispetto delle disposizioni dell'art.

¹⁹² Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26243

¹⁹³ CARUSO, *La rilevabilità d'ufficio delle nullità non dedotte in appello dalle parti. Tra esigenze di preclusioni e di giustizia*, in *Rivista Judicium*, 2020, p.8, online

¹⁹⁴ Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26243

101 del c.p.c.¹⁹⁵); che, nel caso in cui operi il regime speciale della nullità di protezione¹⁹⁶, al rilievo d'ufficio e all'indicazione alla parte del motivo di invalidità non segua necessariamente la dichiarazione della stessa, soprattutto se la parte richiede che la causa sia decisa comunque nel merito.

Per la Corte, infatti, risulta preminente la differenza dell'atto di "rilevazione" da quello di "dichiarazione" della nullità, infatti esse non coincidono non solo nell'ipotesi delle nullità speciali, ma tutte le volte in cui il giudice decida o di concludere il processo in modo più rapido o, più semplicemente, si accorga che la nullità, inizialmente rilevata durante la causa, risulti insussistente.

Pertanto, mentre l'indicazione da parte del giudice dell'invalidità dell'atto (un atto che rientra nel campo della "rilevazione") è teoricamente considerata obbligatoria (benché la Corte precisa ulteriormente questa affermazione di principio, sottolineando che, in virtù del principio di economia processuale, il giudice può respingere la domanda senza neanche sollevare la nullità, e non solo senza dichiararla); al contrario, la "dichiarazione" non è mai un imperativo, perché il giudice può optare per una sentenza fondata sulla ragion liquida di rigetto della domanda, sempre in linea con detto principio, oppure può semplicemente escludere l'invalidità, in base alle prove acquisite.

Infatti, una volta che la nullità è stata rilevata è necessario distinguere a seconda che le parti, a cui è stata segnalata la questione, presentino una

¹⁹⁵L'articolo prevede il principio del contraddittorio in forza del quale le parti devono poter interloquire nel processo in posizione di parità ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione con la possibilità di influire concretamente sullo svolgimento e sull'esito del processo, contribuendo alla formazione del convincimento del giudice, in www.brocardi.it, online

¹⁹⁶“Per nullità di protezione si intende quelle predeterminate dal legislatore e disposte nell'interesse di una parte al fine di riequilibrare le posizioni. Tipici esempi le questioni relative a banche vs clienti e intermediari vs risparmiatori, laddove il peso specifico contrattuale degli utenti è praticamente inesistente”, in CARUSO, *La rilevabilità d'ufficio delle nullità non dedotte in appello dalle parti. Tra esigenze di preclusioni e di giustizia*, in Rivista Judicium, 2020, p.8, online (Art 101: Principio del contraddittorio)

domanda di accertamento della nullità o chiedano al giudice di pronunciarsi solo sulla domanda originaria¹⁹⁷.

Nel caso in cui venga presentata una domanda di accertamento della nullità, il problema sarà solo quello di capire i limiti temporali (ex art. 34 c.p.c.¹⁹⁸) entro i quali la richiesta può essere avanzata, diversamente se si richiede al giudice di pronunciarsi solo sulla domanda originaria, si dovrà stabilire se e in quali condizioni si formi un giudicato implicito su tale invalidità del contratto.

Lo stesso interrogativo, e ora arriviamo al punto che tocca da vicino la nostra analisi, si pone quando il giudice non solleva la nullità, pur restando la possibilità di sollevarla ex officio in appello e in Cassazione.

Per quanto riguarda i limiti temporali della richiesta di accertamento della nullità, le Sezioni Unite hanno affermato chiaramente che la domanda di nullità, sebbene tardiva, non è soggetta alle preclusioni stabilite dall'art. 183 del c.p.c. poiché l'espressione "memorie contenenti osservazioni sulla questione" di cui all'art. 101 del c.p.c. deve essere interpretata in senso ampio, non limitata solo all'attività assertiva come nel caso dell'interveniente adesivo dipendente, ma quindi comprendente anche la presentazione della domanda tardiva e delle relative richieste di prova.

Di conseguenza, è possibile modificare e precisare le domande e le eccezioni già presentate, in risposta alla "nuova domanda", con le attività istruttorie ad essa collegate.

¹⁹⁷ Ad esempio, nella circostanza in cui l'attore adempiente, che persiste nella richiesta di risoluzione nonostante l'invalidità sollevata, è più interessato agli effetti della risoluzione e al conseguente risarcimento del danno che all'inefficacia del contratto per la sua nullità.

¹⁹⁸ L'articolo stabilisce che "Il giudice, se per legge, o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui"., in www.brocardi.it, online

Infatti, la logica che permea entrambe le decisioni è chiaramente orientata in questa direzione.

Per quanto riguarda poi la possibilità di proporre la domanda di nullità in appello¹⁹⁹, il coordinamento tra l'art 1421 del c.c., che impone appunto il rilievo officioso senza limitazioni di grado, e l'art 345 c.p.c che vieta le nuove domande in sede di tale impugnazione, ha portato la Corte a ritenere che, in questo grado la domanda di nullità sarebbe nuova e, come tale, inammissibile. Ma poi, viene affermato che essa stessa possa convertirsi in una eccezione rilevabile d'ufficio, la quale, essendo tale non soggetta ad alcun tipo di preclusione²⁰⁰.

Pertanto, sembra ragionevole affermare che la presentazione della domanda di accertamento incidentale della nullità, se ammessa senza preclusioni in primo grado, non dovrebbe incontrare ostacoli nemmeno nell'art. 345 c.p.c trattandosi di un'attività della parte derivante dalla sollecitazione del giudice, anche se tardiva.

Tuttavia, la questione merita ulteriori riflessioni, che potrebbero essere incoraggiate anche dalle recenti aperture dimostrate dalle Sezioni Unite riguardo alla presentazione, anche in appello, della domanda di risarcimento del danno da risoluzione, quando quest'ultima venga avanzata durante il

¹⁹⁹ Tema che viene affrontato solo in una delle due sentenze gemelle: n. 26243 del 12 dicembre del 2014

²⁰⁰ Indirizzo confermato fra l'altro, in una recente pronuncia del 19 febbraio del 2020, n.4175 in cui il giudice di legittimità ha avuto modo di ribadire come il rilievo di nullità sollevato per la prima volta in sede di gravame, deve farsi con riferimento al principio già affermato dalla Cassazione con le pronunce del 2014 secondo il quale la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposto per la prima volta in appello deve ritenersi inammissibile perché costituisce domanda nuova e in quanto tale rientra nel divieto previsto dall'art. 345 comma 1 del c.p.c facendo però salva la possibilità per il giudice del gravame di esaminarla comunque come eccezione di nullità formulata dall'interessato.

procedimento, trasformandosi in essa la domanda di adempimento nei termini consentiti dall'art. 1453, secondo comma, del c.c.²⁰¹.

La decisione della Cassazione in quella circostanza, che ha considerato irragionevole obbligare l'attore ad avviare un nuovo processo, argomentando che il divieto dei "nova" dovrebbe essere derogato ogni qualvolta che si rende necessario evitare una proliferazione di cause relative alla stessa questione, come prescritto dall'art 345 c.p.c per il secondo grado, potrebbe indicare una via simile per il caso che stiamo esaminando.

Questo soprattutto considerando il pericolo, altrimenti presente, della moltiplicazione delle cause, oltre all'indiscutibile interesse della parte nell'ottenere un'accettazione della richiesta di nullità che, con tutti gli effetti della cosa giudicata, sia anche opponibile ai terzi²⁰².

Infatti, è proprio grazie a queste due pronunce del 2014 che la giurisprudenza di legittimità ha iniziato ad intravedere una prospettiva più ampia riguardo alle possibilità di emendatio libelli.

In conclusione, possiamo affermare che a fronte di tutti i ragionamenti appena svolti, i giudici di legittimità traggono ispirazione per evidenziare l'omogeneità²⁰³ delle azioni di impugnativa contrattuale e per delineare un quadro in materia precedentemente oscuro e soggetto a possibili fraintendimenti.

Di queste affermazioni, inoltre, si trova conferma anche nella più recente giurisprudenza²⁰⁴: questo perché finalmente le dichiarazioni della Corte

²⁰¹ Cass., Civ., Sez. Un., 11 aprile 2014, n.8510 cit.

²⁰² Nota alle sentenze Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e 26243, Ilaria Pagni, Nullità del contratto - il "sistema" delle impugnative negoziali dopo le sezioni unite, Giur. It., 2015, 1, 70

²⁰³ Cass., Civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n.26242

²⁰⁴ Cfr., Cass., Civ., 4 settembre 2019, n.22070; Cass., Civ., 7 giugno 2019 n.15497., Cass., Civ., 11 marzo 2019, n.6985; Cass., Civ., 21 giugno 2018, n.166406; Cass., Civ., 14 giugno 2017, n.14804; Cass., Civ., 13 ottobre 2015, n.20564

hanno il pregio, come abbiamo appena chiarito, di sgombrare un ambito di incertezza che per lungo tempo ha impedito all'art. 1421 c.c. di operare con la sua piena potenzialità; in più hanno gettato le basi per la sentenza del 2015 che ha definito, una volta per tutte, i confini tra emendatio e mutatio libelli in appello.

3) *L'intervento chiarificatore della Cassazione, Sezioni Unite 12310 del 2015.*

Con la sentenza numero 12310 del 15 giugno 2015, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno finalmente dissipato uno dei dibattiti più controversi, sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale, delineando con chiarezza i limiti, da sempre piuttosto ristretti, del binomio tra la *mutatio* e l'*emendatio libelli* nel rito ordinario.

Attraverso questa rivoluzionaria pronuncia, viene esaminata attentamente la possibilità di modificare la domanda nel corso del procedimento, segnando una svolta rispetto a tutti gli orientamenti precedentemente considerati; in quanto risulta diretta oltre che all'applicazione dell'art 183 c.p.c anche ai margini di inammissibilità dei *nova* di cui all'art. 345 c.p.c.²⁰⁵.

Pur restando saldo il divieto di introdurre una nuova domanda durante il processo, la Corte ha esteso significativamente i confini della modifica consentita, adottando un approccio più flessibile che privilegia l'intera dinamica sostanziale tra le parti, piuttosto che il mero diritto soggettivo singolarmente considerato.

Il difensore della parte attrice, pertanto, riuscirà ad adeguare più efficacemente la strategia difensiva agli interessi del suo assistito, proprio perché le modifiche alla domanda non saranno più vincolate alle strette limitazioni dell'atto introduttivo, ma consentiranno movimenti più flessibili²⁰⁶.

Prima di entrare nel merito con la soluzione proposta però, è bene introdurre brevemente la questione e il relativo svolgimento del processo.

²⁰⁵ RICCI, *i nuovi confini del binomio mutatio-emendatio libelli come ridisegnati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2015*, in *Judicium*, il processo civile in Italia e in Europa, www.judicium.it, online, p.1

²⁰⁶ RICCI, *opera ult cit.* p.1

Gli attori, presentarono un atto di citazione al Pretore di Forlì, richiedendo l'esecuzione specifica ai sensi dell'art 2932 c.c.²⁰⁷ di un contratto preliminare inadempito che riguardava l'apprezzamento di un terreno.

In seguito modificarono la loro richiesta originaria, e chiesero invece il riconoscimento dell'effettivo trasferimento della proprietà del bene, basandosi su una diversa interpretazione del negozio, ritenuto non più produttivo di effetti obbligatori ma di effetti reali²⁰⁸.

La difesa del convenuto contestò la possibilità di apportare tali modifiche, sostenendo che violassero il divieto generale di introdurre nuove domande nel corso del processo.

Tuttavia, sia il primo grado che l'appello accolsero la richiesta degli attori, considerando l'istanza come un semplice adeguamento di quella iniziale anziché modifica vietata.

La controversia, quindi, giunse fino alla Corte di Cassazione, che, vista l'importanza della questione e il contrasto giurisprudenziale sorto, sollecitò l'intervento delle Sezioni Unite²⁰⁹. Queste, riunite, confermarono le decisioni prese dai giudici di merito, respingendo l'eccezione di inammissibilità della modifica sollevata dalla difesa del convenuto, e dichiarando quindi valida la conversione della richiesta da esecuzione specifica del contratto ex art. 2932 c.c. a domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo del bene oggetto di causa.

Introdotta perciò la questione, è bene ora analizzare gli elementi che hanno portato la Corte a considerare la modifica della domanda ammissibile,

²⁰⁷ L'art. 2932 c.c. titolato "*Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto*" prevede come ratio legis la tutela della parte che ha correttamente adempiuto, tramite uno strumento mirato alla reale soddisfazione dell'interesse perseguito, ossia una sentenza costitutiva., in www.brocardi.it, online

²⁰⁸ Richiesta che venne avanzata con la memoria ex art.183 comma 5 c.p.c nel regime vigente ante novella 2005

²⁰⁹ Ord., Cass. Civ., sez. II., n.2096 del 30 gennaio del 2014

ribaltando tutti i precedenti approcci in materia e rivalutando l'importanza pratica dell'argomento.

La soluzione inquadrata, ha avuto un impatto significativo, in quanto ha smantellato l'orientamento passato e ha gettato le fondamenta per un ampliamento dell'oggetto del giudizio già durante la prima udienza o mediante le memorie presentate ex articolo 183, comma 6, n.1 c.p.c.²¹⁰, senza che questo comporti, un pregiudizio al diritto di difesa o un ostacolo all'economia processuale.

La Corte Suprema, nel tentativo di colmare il vuoto legislativo riguardante l'entità delle modifiche (emendatio) ammissibili secondo l'articolo appena menzionato, ha cercato di delineare le nozioni di domanda nuova, modifica e precisazione, proponendo, come già affermato, un approccio del tutto differente.

L'individuazione del significato di questa disposizione è stata e continua ad essere uno dei punti cruciali della procedura civile, e per questo uno dei motivi di dibattito più vivaci per stabilire i limiti di ammissibilità delle modifiche alle domande ed eccezioni presentate, con l'atto introduttivo del giudizio, durante il procedimento.

In particolare, il "vecchio" dibattito verteva sull'individuazione del limite oltre il quale una domanda eventualmente formulata nei termini dell'articolo 183 c.p.c, se diversa da quella proposta nell'atto di citazione, potesse considerarsi ammissibile come mera precisazione o modifica di quella originaria, oppure al contrario, inammissibile in quanto profondamente nuova e differente.

Infatti, le azioni di precisazione e modifica non conducono ad una trasformazione o stravolgimento dell'istanza, né tanto meno alla

²¹⁰ La norma prevede che "se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte..." in www.brocardi.it online

presentazione di nuove domande, ma fungono unicamente a rettificare la portata delle richieste in relazione allo stesso petitum e causa petendi.

Secondo il parere da sempre diffuso in dottrina, se anche solo uno di questi elementi oggettivi di identificazione dell'azione fosse cambiato, ci si sarebbe trovati di fronte al divieto implicito in questione²¹¹.

Il tema non è estraneo alla Corte: già nel 1996 le Sezioni Unite affrontarono una questione simile a questa²¹².

In entrambe le occasioni si è dovuto mediare tra due prospettive opposte: quella tradizionale, più diffusa, che considerava ogni modifica degli elementi essenziali della domanda come inammissibile, classificandola come mutatio²¹³; e la teoria cosiddetta liberale che includeva questo passaggio nella categoria dell'emendatio, poiché nonostante le differenze negli elementi oggettivi, il tema decisionale rimaneva centrato sull'accertamento dell'esistenza di uno strumento idoneo al trasferimento della proprietà, mantenendo sostanzialmente intatta la richiesta di fondo²¹⁴.

Il tema che ha da sempre destato maggiori difficoltà riguarda l'attività di modifica della domanda che, anche prima della sentenza in commento del 2015, consentiva l'introduzione di nuovi fatti principali, ammettendo così la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, a condizione che ciò non comportasse una modifica radicale del petitum e della causa petendi.

Quindi, risultava preminente escludere che possa essere compromesso il "nucleo originario"²¹⁵ dei fatti identificativi allegati negli atti introduttivi.

²¹¹ MANDRIOLI, CARRATTA, *Diritto processuale civile, Il processo ordinario di cognizione*, Vol., II, Torino, 2016, p.87

²¹² Cass. Civ., Sez. Un., 5 marzo del 1996, n.1731; la corte affrontò la problematica della modifica della domanda ex art 345 c.p.c.

²¹³ Ne sono esempio., Cass., Civ., Sez., Trib., 20 luglio del 2012 n.12621.; Cass. Civ se. III, 15 novembre del 2013 n.25764

²¹⁴ Pronuncia isolata: Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 3 settembre del 2013 n.20177

²¹⁵ GIANNOZZI, *La modificazione della domanda*, Milano, 1958, p.79

Quando le modifiche andavano perciò ad intaccare tale primaria “essenza”, si configurava la *mutatio libelli*: introducendo nel processo un *petitum* differente e più ampio o una causa petendi fondata su situazione giuridiche non precedentemente prospettate, soprattutto su fatti costitutivi differenti²¹⁶. Tuttavia, continuando a rammentare cosa accadeva prima del 2015, in generale si riteneva che dovessero applicati questi criteri di identificazione. È evidente che, ferma la modificazione integrale in ogni momento del *nomen iuris* e fermo che la modificazione integrale della causa petendi avrebbe implicato *mutatio* della domanda, e non semplice *emendatio*, allora la causa petendi sarebbe cambiata solo quando ci si fosse riferiti ad un fatto costitutivo

²¹⁶ Molte sentenze erano indirizzate verso questa linea di pensiero, ad esempio: Cass. Civ., Sez. II, del 28 gennaio 2015, n.1585 in cui la Corte afferma che: “si ha *mutatio libelli* quando la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio”; oppure Cass. Civ., Sez. III del 12 aprile del 2005 n.7524 “si ha *mutatio libelli* quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice *emendatio* quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul *petitum*, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.” In www.dejure.com online

completamente diverso, ma non quando mutavano alcune circostanze nell'ambito del medesimo fatto²¹⁷.

Nonostante la giurisprudenza, in passato, fosse arrivata a stabilire determinate condizioni, più elastiche delle precedenti, in presenza delle quali il mutamento era permesso, non risultava facile stabilire quando la precisazione raggiungesse il livello della modificazione.

Il criterio distintivo si sarebbe dovuto ravvisare nel fatto che mentre con la precisazione non si allarga l'ambito del giudizio postulato, questo avviene, invece, con la modificazione quando è fondata sull'allegazione di fatti principali nuovi, anche se coordinati con quelli già allegati.

Pertanto, sebbene fosse preclusa l'ammissione di domande totalmente nuove ad entrambe le parti era consentito apportare precisazioni e modifiche nei limiti appena indicati, così come era possibile introdurre nuovi fatti secondari o eccezioni rilevabili d'ufficio.

Questa apparente coerenza di principio, che considerava la mutatio libelli come inaccettabile, nascondeva, tuttavia, una realtà più complessa, poiché, sebbene nessuna decisione avesse esplicitamente stabilito l'ammissibilità di domande "nuove" (intese come quelle che mutano in tutto o in parte petitum e/o causa petendi), in pratica si era spesso giunti a ritenere ammissibili domande che comportavano modifiche agli elementi identificativi citati²¹⁸
²¹⁹.

Per questo motivo, al fine di fare chiarezza, con la sentenza n.12310 del 15 giugno del 2015, le Sezioni Unite hanno finalmente delineato i confini del

²¹⁷ Cfr. *Mutatio ed emendatio libelli: il nuovo orientamento giurisprudenziale sulla modificazione della domanda giudiziale dopo la nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite* in www.diritto.it online

²¹⁸ MERLIN, *Ammissibilità della mutatio libelli da "alternatività sostanziale" nel giudizio di primo grado*, in *Rivista di diritto processuale*, 2016, online, p.809

²¹⁹ Tema affrontato, tramite l'analisi di alcuni casi pratici, nel capitolo 2.

binomio mutatio/emendatio: confermando l'impossibilità di introdurre mutatio libelli durante il processo, ma ampliando notevolmente i margini della possibilità di emendatio, consentendo la modifica della domanda purché essa rimanga comunque legata alla questione sostanziale dedotta in giudizio²²⁰.

Infatti, come afferma la Corte nella pronuncia in commento: “la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”²²¹.

E poi, sostiene che la mutatio libelli, da ritenersi preclusa, sarebbe ravvisabile in cui casi in cui “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo”²²².

Chiarendo ulteriormente questa distinzione, la pronuncia modifica l’orientamento riguardante la semplice emendatio, considerata prima dell’intervento della Cassazione come un lecito esercizio dello jus poenitendi dell’attore nel giudizio di primo grado.

Tale emendatio era identificata unicamente quando non influenzava la causa petendi in sé, ma si limitava a riguardare l’interpretazione o la qualificazione

²²⁰ BOVE, *Mutatio ed emendatio libelli, individuazione dell’oggetto del processo e mutatio libelli*, *Diritto Processuale Civile*, in *Giur. It.*, 2016. p.1607

²²¹ Cass. Civ., Sez. Un., del 15 giugno del 2015, n.12310

²²² Cass. Civ., Sez. Un., del 15 giugno del 2015, n.12310

giuridica del fatto costitutivo, fondamento del diritto azionato, senza alterare il *petitum* se non nel senso di quantificarlo o interpretarlo in modo più efficace per garantire una tutela adeguata del diritto stesso²²³.

La Suprema Corte, nella sua valutazione, identifica due elementi cruciali che hanno influenzato la revisione dei principi consolidati del quadro normativo generale.

Innanzitutto, l'evoluzione scientifica e giurisprudenziale della nozione di "giusto processo", sancita dall'articolo 111, commi 1 e 2, della Costituzione dopo la riforma del 1999.

In secondo luogo, l'imperativo di garantire la coerenza del sistema, che richiede una significativa revisione e un potenziamento razionale del ruolo attivo del giudice.

La Corte critica il principio tradizionale secondo il quale si ammette solo una semplice emendatio della causa petendi, consentita dall'art. 183 c.p.c, cioè quando l'attore modifica solo la qualificazione giuridica dei fatti costitutivi senza cambiarli radicalmente.

Questa concezione è ritenuta superflua poiché il potere generale di "riqualificazione giuridica" del fatto rimane comunque sotto la giurisdizione del giudice e non può essere negato alle parti durante l'intero processo, indipendentemente dalla presenza di una specifica disposizione normativa.

Di conseguenza, la Corte stabilisce che solo le domande che sono effettivamente diverse da quella originaria sono considerate nuove e quindi inammissibili.

Al contrario, le domande che, sebbene modificate negli elementi oggettivi, non sono aggiuntive rispetto a quella originaria ma la sostituiscono, sono considerate ammissibili, purché si pongano in un rapporto di alternatività con

²²³ Cfr. *Mutatio ed emendatio libelli: il nuovo orientamento giurisprudenziale sulla modificazione della domanda giudiziale dopo la nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite* in www.diritto.it online

la domanda iniziale, requisito fondamentale per rientrare nell'ambito dell'emendatio libelli consentita²²⁴.

Infatti, la Cassazione considera ammissibili solo le domande "nuove" che, nonostante le modifiche, non rappresentano aggiunte alla domanda iniziale ma la sostituiscono in modo implicito, ponendosi in un rapporto alternativo con essa²²⁵.

Le due domande, infatti, nonostante il cambiamento nella seconda degli elementi identificativi oggettivi della prima, riguardano "la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque risultano essere a questa collegata"²²⁶.

Secondo le Sezioni Unite, la domanda modificata è ammissibile in modo assoluto, senza che ciò dipenda dalla necessità di una correlazione con l'attività difensiva del convenuto. Si tratta di una domanda che, pur subendo delle modifiche negli elementi oggettivi, riguarda sempre la stessa vicenda sostanziale dell'atto introduttivo del giudizio o che comunque è strettamente connessa ad essa, soprattutto nei casi di connessione alternativa previsti dal codice di procedura²²⁷.

²²⁴ CARIGLIA, *Mutatio ed emendatio libelli, la corte di cassazione conferma il nuovo orientamento in tema di ammissibilità della domanda nuova*, in *Giur. It.*, 2016, pag. 2154, che ribadisce che "la Cassazione è giunta a ritenere ammissibili domande "nuove" che, tuttavia, non possono considerarsi "ulteriori" o "aggiuntive" rispetto alla domanda iniziale in quanto non si aggiungono a questa ma implicitamente la sostituiscono ponendosi, cioè, in un rapporto di alternatività. Le due domande, infatti, nonostante il mutamento intervenuto con riguardo agli elementi identificativi oggettivi della stessa, riguardano "la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque risultano essere a questa collegata."

²²⁵ CEA, *Tra mutatio ed emendatio libelli: per una diversa interpretazione dell'art 183 c.p.c.*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2016, p.101

²²⁶ Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n.12310

²²⁷ PALAZZETTI, *Domanda nuova, ammissibilità dei nova ex art. 183, 5 comma*, in *Giur. It.*, 2015, p.2101

L'approccio adottato nella pronuncia, attentissimo alle implicazioni pratiche della questione, può essere realizzato solo nel rispetto dei principi del contraddittorio e della ragionevole durata del processo.

Il giudice interprete, di conseguenza, può adottare tale impostazione solo se non pregiudica le difese della parte convenuta e non comporta un ingiustificato prolungamento dei tempi processuali²²⁸.

In una tale valutazione, il giudice assume così un ruolo decisivo e, allo stesso tempo, proattivo, il che trova ulteriore giustificazione nella complessità pratica della sua attività, specialmente quando deve distinguere tra *mutatio* ed *emendatio* libelli.

La domanda perciò, deve essere concepita come una costruzione progressiva²²⁹, nella quale il giudice non è più dotato del ruolo di mero spettatore²³⁰.

La stessa Corte sottolinea che, l'autorità giudiziaria non si deve limitare alla mera applicazione formale di regole processuali astratte, ma è necessario che si assicuri che l'interpretazione adottata sia sempre necessaria per garantire le fondamentali garanzie del caso concreto evitando inutili allungamenti giudiziari con relativi sprechi di risorse²³¹.

Ricapitolando, attraverso questa sentenza, le Sezioni Unite delineano chiaramente i confini tra *emendatio* e *mutatio* libelli, sovvertendo il precedente approccio e ponendo le basi per un'estensione dell'oggetto del

²²⁸ COMOGLIO, *L'economia dei giudizi come principio "ad assetto variabile"*, (aggiornamenti e prospettive) in Riv. Dir. Proc., 2017, p.331

²²⁹ GAMBA, *Domande senza risposta, Sulla modificazione della domanda nel processo civile*, Padova, 2008 p.252

²³⁰ RICCI, *i nuovi confini del binomio mutatio-emendatio libelli come ridisegnati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2015*, in *Judicium*, il processo civile in Italia e in Europa, www.judicium.it, online, p.6

²³¹ Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n.12310

giudizio nel corso della prima udienza o nelle memorie ex art 183, comma 6 n1 del c.p.c.

Infatti, la distinzione fondamentale delineata tra le domande nuove (implicitamente vietate) e quelle modificate (espressamente ammesse) non risiede nel fatto che le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, ma piuttosto nel fatto che le modifiche non possono essere considerate “nuove” nel senso di “aggiuntive” o di “ulteriori”. Mentre, nel caso in cui si dovesse trattare di domande effettivamente diverse rispetto a quella proposta inizialmente, allora queste si dovrebbero porre in un rapporto di alternatività o di sostituzione rispetto ad esse²³².

Di conseguenza, la modifica della domanda ammessa dall’art. 183 c.p.c può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi della domanda, quando tale modifica risulta più adeguata e più rispondente agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio ²³³.

Le Sezioni Unite, continuano affermando che “(...) una interpretazione come quella in questa sede proposta (...), non espone al rischio di trasformare il processo in un “tram” da prendere al volo caricandolo di tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei confronti di una determinata controparte, se si considera che (...) la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”²³⁴.

²³² MERLIN, *Ammissibilità della mutatio libelli da “alternatività sostanziale” nel giudizio di primo grado*, in *Rivista di diritto processuale*, 2016, online, Cedam, p.813

²³³ A tal proposito la sentenza afferma “l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda mostra chiaramente di ritenere la domanda, come modificata, più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”, in Cass., civ., Sez., Un., 15 giugno 2015 n.12310

²³⁴ Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno del 2015, n.12310

L'unico limite della domanda, che rappresenta il discrimen "fisso" fra ammissibile emendatio e mutatio inammissibile, è l'elemento identificativo soggettivo delle personae, che deve sempre rimanere (ovviamente) immutato. Con questa interpretazione, la Suprema Corte mira a garantire una maggiore efficienza del processo, una maggiore stabilità delle decisioni giudiziarie e una migliore giustizia per le parti coinvolte.

Proprio questa decisione, testimonia la volontà dell'organo giudiziario di esaminare in modo più approfondito, completo, attento i principi del giusto processo che sembravano non essere del tutto garantiti con la moltiplicazione inevitabile dei processi, causata dalla rigidità consolidata nel tempo.

La necessità di abbandonare il criterio formale precedentemente adottato per lasciare spazio al dato sostanziale: l'interesse che si cerca di soddisfare con la domanda, la vicenda sottesa e l'unità della controversia che ha dato origine al processo.

In conclusione, possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che la modifica della domanda è ammessa ogni qualvolta essa contribuisca a risolvere la controversia sostanziale tra le parti onde evitare la reiterazione dei giudizi.

4) Il regime e l'ammissibilità della domanda complanare

Dopo aver analizzato la delicata questione dei limiti che circondano il binomio *mutatio/emendatio libelli* in sede di appello, le Sezioni Unite, nel corso del 2018²³⁵, hanno esteso ulteriormente le possibilità di intervento, con conseguenze significative sull'effettività della difesa delle parti.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l'ammissibilità di una specifica formulazione processuale, entro le prime memorie ex art.183 c.p.c, che la Corte ha denominato inizialmente come "domanda alternativa" ma che effettivamente ha assunto la veste di "domanda complanare"²³⁶.

La questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite, come precedentemente evidenziato, riguarda la possibilità che una parte, nel corso di un giudizio avviato contro la Pubblica Amministrazione per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale, possa modificare la propria istanza trasformandola in una richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa utilizzando le memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, n.1 ai fini dell'esame del secondo motivo²³⁷.

La Corte di Cassazione, investita della questione, con la sentenza in commento, si è pronunciata dichiarandone l'ammissibilità "qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di una domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata"²³⁸

²³⁵ Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404

²³⁶ Le Sezioni Unite, risolvono la questione prendendole distanze da un precedente arresto del 96 cui si era uniformata la prevalente giurisprudenza di legittimità del tempo

²³⁷ FERRARI, *La Cassazione torna sull'emendatio libelli, la modifica della domanda ammessa ex art 183 c.p.c può riguardare petitum e causa petendi, purché la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio*, in www.altalex.it, online

²³⁸ Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404

Infatti, tramite questa sentenza, si rafforza ulteriormente la tendenza alla dissoluzione della concezione tradizionale di *mutatio ed emendatio libelli*, percorso che era stato avviato tramite la sentenza “spartiacque” del 2015.

Confermando, perciò un principio di diritto già stabilito precedentemente²³⁹, le Sezioni Unite, stabiliscono che la modifica del titolo della domanda (passando da adempimento a arricchimento senza giusta causa) è consentita ai sensi dell’articolo 183, comma 6, n.1 c.p.c, e può coinvolgere uno o entrambi gli elementi identificativi della domanda stessa sul piano oggettivo (causa petendi e petitum), purché la domanda così modificata rimanga comunque connessa alla vicenda sostanziale sottoposta a giudizio, senza compromettere le possibilità difensive della parte avversa o causare ritardi nel procedimento.

La domanda cosiddetta *complanare*, ammissibile quindi se formulata in corso di causa, secondo la disposizione più volte menzionata, non necessariamente dovrà sostituirsi alla domanda originaria, da considerarsi quindi rinunciata, ma potrà ad essa cumularsi²⁴⁰.

In tal senso, la giurisprudenza nel 2018, compie un nuovo passo in avanti: tramite questa pronuncia si presenta un importante addendum che amplia il quadro relativo alla presentazione delle domande *complanari*, dissipando le incertezze che rimanevano dall’intervento del 2015.

Significativo, a tal proposito risulta il passaggio dove si afferma che “con la modificazione della domanda iniziale, l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda, mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla questione sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”²⁴¹.

²³⁹ Stabilito con la sentenza Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno del 2015, n.12310

²⁴⁰ CONSOLO, GODIO, *Le Sezioni Unite di nuovo sulle domande cc.dd. complanari, ammissibili anche se introdotte in via di cumulo (purché non incondizionato) rispetto alla domanda originaria.*, in *Corriere giuridico*, 2019, p. 267

²⁴¹ Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno del 2015, n.12310

Questo solleva il dubbio se uno dei requisiti per l'ammissibilità della domanda complanare sia la sua presentazione in sostituzione alla domanda originaria, richiedendo quindi una rinuncia agli atti.

La risposta non deve essere necessariamente rigida, infatti come chiaramente indicato dalle Sezioni Unite, è ammissibile la domanda complanare ex art 183 c.p.c., e non necessariamente dovrà sostituirsi alla domanda originaria, ma potrà ad essa cumularsi (quale domanda principale) o in via vicaria²⁴².

È evidente che, in seguito alle chiarificazioni offerte con queste due pronunce, l'attore non può semplicemente presentare la domanda complanare senza specificare il legame di subordinazione tra questa e la domanda iniziale.

Tale legame, potrebbe portare alla sostituzione della domanda complementare come domanda principale, relegando la domanda iniziale a una posizione subordinata, oppure, come nel caso trattato nella sentenza in discussione, la domanda iniziale potrebbe rimanere la principale mentre la complementare viene presentata solo nel caso di un suo rigetto²⁴³.

In conclusione, l'azione di arricchimento ingiustificato presentata in via subordinata con la prima memoria ai sensi dell'articolo 183 del c.p.c., all'interno di un procedimento avviato con una domanda di adempimento contrattuale, è considerata ammissibile quando si riferisce alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio, poiché entrambe le domande condividano un'unica vicenda sostanziale.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte, valorizza l'aspetto strutturale della fattispecie in questione, ovvero il carattere sussidiario dell'azione di

²⁴² CONSOLO, GODIO, *Le Sezioni Unite di nuovo sulle domande cc.dd. complanari, ammissibili anche se introdotte in via di cumulo (purché non incondizionato) rispetto alla domanda originaria.*, in *Corriere giuridico*, 2019, p. 270

²⁴³ CONSOLO, GODIO, *Le Sezioni Unite di nuovo sulle domande cc.dd. complanari, ammissibili anche se introdotte in via di cumulo (purché non incondizionato) rispetto alla domanda originaria.*, in *Corriere giuridico*, 2019, p. 271

arricchimento senza giusta causa, superando le problematiche procedurali legate al momento dell'introduzione della domanda.

Ciò consente di agire in giudizio quando altre azioni di tutela non sono possibili, anche durante il corso di un processo già in corso, purché vi sia una connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza alterare la regolare procedura del processo.

Anche la dottrina ha dimostrato una propensione inclinazione a concordare con tali affermazioni.

In tal senso, Consolo²⁴⁴ ha osservato che l'approccio adottato dalla Suprema corte non mirava a celarsi dietro tentativi di ricondurre nuove cause petendi e nuovi petita all'interno dei confini espressamente delineati dalla domanda originaria, ma piuttosto a stabilire con chiarezza che, se cambiano questi elementi oggettivi, la domanda non può considerarsi la stessa.

La motivazione, però, che sta alla base dell'ammissibilità di tale modifica sostitutiva è proprio quella di massimizzare l'efficacia dell'intervento giurisprudenziale richiesto.

Inoltre, tale apertura avrebbe il vantaggio aggiuntivo di risolvere in modo sostanzialmente definitivo i problemi che portano le parti davanti al giudice, impedendo loro di tornare nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.

Anche se non possiamo valutare in modo definitivo questa tesi, abbiamo visto come l'evoluzione giurisprudenziale sia mutevole e propensa a nuovi cambiamenti, al fine di utilizzare un approccio più pratico e concentrando l'attenzione sul diritto processuale anziché su quello sostanziale; ridimensionando i confini degli spazi applicativi dell'emendatio libelli²⁴⁵.

²⁴⁴ CONSOLO, *Le S.U. aprono alle domande "complanari" ammissibili in primo grado ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno*, Il Corriere Giuridico, 2015, pag. 972

²⁴⁵ NOVELLA, *Arricchimento senza causa: le Sezioni Unite di nuovo sui confini dell'emendatio libelli*, in *Giurisprudenza Italiana, Dir. Pr. Civ.*, 2019, p.1852

CONCLUSIONI

Al termine di questo studio, emerge inequivocabilmente che un'analisi dettagliata degli istituti e delle procedure relative all'appello, ha consentito di individuare le caratteristiche che hanno contribuito a dissipare le incertezze e i dubbi riguardanti l'applicazione e l'estensione dello *ius novorum* nel secondo grado di giudizio.

Questo percorso, si è rilevato lungo e intricato, date le molteplici questioni affrontate dai giuristi nel corso dell'ultimo secolo.

Tra le prime questioni esaminate, si è posta l'attenzione sulla concezione stessa dell'appello, confrontando la sua natura attuale di *revisio prioris instantie* con quella precedente di *novum iudicium*, alla luce della natura mutevole del giudizio di secondo grado e del suo rapporto con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Infatti, il principio del doppio grado di giurisdizione, su cui si basa la legge per ammettere questo mezzo di impugnazione, non può essere sempre formulato in modo preciso e portare a conseguenze rigorosamente logiche in tutte le situazioni.

Bisogna considerarlo piuttosto come “un orientamento empirico delle discipline legislative, suggerito da un'antica e costante esperienza, la quale ci insegna che una sufficiente approssimazione delle decisioni alla realtà o alla verità ed un più pieno rispetto della legalità, spesso si può conseguire dai giudici del merito progressivamente, per correzione dei risultati ottenuti in un primo esperimento (primo grado) in cui si siano cimentate le parti ed il giudice”²⁴⁶.

Perciò, in seguito ad un'evoluzione storica della legislazione del secolo scorso, è emerso un sistema caratterizzato da un assetto strutturale

²⁴⁶ Cit., REDENTI, VELLANI, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011, p.436

radicalmente diverso da quello attuale, influenzato anche dalle diverse condizioni sociali del tempo.

Questo equilibrio si è gradualmente eroso nel corso del passare degli anni, fino ad arrivare agli inizi degli anni '90.

Le continue riforme processuali e l'ampia gamma di decisioni giurisprudenziali, hanno portato il problema della ragionevole durata del processo ad un ruolo sempre più prominente all'interno del sistema, soprattutto in seguito alla riforma costituzionale sul "giusto processo" che ha coinvolto l'art. 111 della Costituzione, lasciando in secondo grado principi altrettanto importanti come il diritto alla difesa e all'effettiva tutela giurisdizionale.

L'obiettivo di contrastare gli appelli dilatori è un problema intrinseco al sistema giudiziario civile da sempre, ed è proprio da questa esigenza che nasce il fondamento della mia ricerca.

L'intento di ridurre drasticamente i tempi "biblici" della giustizia italiana si allinea perfettamente alla ratio esaminata.

Infatti, all'orizzonte, si intravede la prospettiva di razionalizzare l'esperimento giudiziario con l'obiettivo di alleggerire il carico delle impugnazioni, considerato un lusso garantistico che compromette la ragionevole durata dei processi²⁴⁷.

Ritornando al tema centrale di questo studio, ossia lo *ius novorum tra emendatio e mutatio libelli* in appello, emerge un netto cambiamento nell'interpretazione delle disposizioni rispetto al passato.

Infatti, inizialmente la giurisprudenza adottava un'interpretazione più restrittiva dell'*emendatio libelli*, legandola strettamente all'identità degli elementi della domanda (*personae, causa petendi e petitum*).

²⁴⁷ CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento*, in *Corr. Giur.*, 2012, p.1133

Tuttavia, con il passare del tempo, si è delineata una prospettiva più ampia della modificabilità della domanda, motivata dall'esigenza di efficienza processuale promossa in tale sede.

Di conseguenza, questa nuova impostazione consente la modifica della domanda anche con riguardo a suddetti elementi oggettivi, quando tale modifica risulti essere la soluzione più idonea agli interessi delle parti rispetto alla controversia sostanziale discussa in giudizio.

L'unico discrimen tra ammessa emendatio e inammissibile mutatio (oltre all'elemento personae) viene configurato nel fatto che la vicenda sostanziale sia uguale o quantomeno collegata²⁴⁸ a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.

A mio parere, alla luce di quanto appena esposto, ritengo che le conclusioni raggiunte dalla Corte siano assolutamente condivisibili.

Una stretta interpretazione (come quella tradizionale) della nozione di modifica della domanda limiterebbe significativamente il suo campo di applicazione, costringendo le parti interessate a presentare una nuova istanza in un processo successivo e causando una spendita di tempo in contrasto con i principi che il legislatore si era prefissato di soddisfare.

Perciò, tale concezione assicura un'effettiva realizzazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Infatti, non solo non prolunga in modo negativo la durata complessiva del procedimento in cui avviene la modifica, ma favorisce piuttosto una risoluzione globale della questione sostanziale ed esistenziale presentata al giudice in un'unica istanza, evitando il rischio di proliferazione dei processi²⁴⁹.

Infine, secondo il mio punto di vista, il fulcro del cambiamento preposto, risiede nella garanzia di una giustizia più equa e nella promozione della

²⁴⁸ Specificatamente la Cassazione utilizza il termine "connessa a vario titolo"., Cass., civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n.12310

²⁴⁹ Cass., civ., Sez., Un., 15 giugno 2015, n.12310

coerenza delle decisioni, riducendo il rischio di giudicati contrastanti e assicurando un'univoca e autentica tutela dei diritti, al riparo da pronunce meramente formali che minacciano la loro effettiva efficacia.

L'apertura alla possibilità di modificare la domanda iniziale, considerando l'evolversi delle situazioni giuridiche in gioco, rappresenta un significativo cambiamento che, tuttavia, rimane complesso da realizzare nell'ambito pratico.

La sentenza delle Sezioni Unite del 2015 ha innegabilmente contribuito alla modernizzazione del sistema processuale e al miglioramento della sua efficienza, anche all'interno di una concezione giuridica tradizionalista e statica come quella italiana.

Va da sé che l'impegno nel promuovere un simile orientamento è estremamente impegnativo: infatti, secondo la nostra prospettiva tipica il tribunale viene concepito come un luogo in cui risolvere i conflitti davanti ad un organo neutrale e distaccato e non come uno spazio in cui le parti coinvolte nel processo difendono con determinazione i propri interessi personali²⁵⁰

Tuttavia, alcune importanti conquiste sono state ottenute: infatti tale sentenza rappresenta un'opportunità per introdurre, anche in un contesto giuridico come il nostro, un approccio che permette al giudice un maggior margine discrezionale per l'adozione di "soluzioni ad hoc".

Alla luce di quanto appena esposto, rimane comunque chiaro che il divieto di presentare domande del tutto nuove in appello rimane invariato.

Tornando a specificare in ultima analisi, per nuove si intendono quelle pretese che comportino un diritto sostanzialmente diverso da quello inizialmente dedotto.

Al contempo, secondo questa moderna prospettiva, vengono ammesse tutte le modifiche e le nuove allegazioni che, pur discostandosi dal *petitum* e dalla

²⁵⁰ RICCI, *i nuovi confini del binomio mutatio-emendatio libelli come ridisegnati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2015*, in *Judicium*, il processo civile in Italia e in Europa, www.judicium.it, online, p.16

causa petendi originaria, sono strettamente connesse alla vicenda giuridica oggetto del processo e ad essa inequivocabilmente riconducibili.

In definitiva, il lavoro svolto dalla Cassazione negli ultimi anni merita il riconoscimento per la coerenza degli esiti raggiunti in relazione alle premesse iniziali.

Ad ogni modo, sorge spontanea e legittima la domanda, se sia possibile ottenere risultati ancora più ottimali attuando politiche più accorte riguardo alle parti coinvolte e alle spese processuali.

BIBLIOGRAFIA

ALLORIO. *Sul doppio grado del processo civile*. Rivista Diritto Civile, 1982.

ATTARDI. *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace*. Padova, 1991.

BALENA. *Il sistema di impugnazioni civili nella disciplina vigente e nell'esperienza applicativa: problemi e prospettive*. Foro Italiano, 2001.

BALENA. *La riforma del processo civile*. Napoli, 1994.

BALENA. *Le novità relative all'appello*, 2013. <www.fondazioneforensefirenze.it>.

BALENA. *Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca della verità*. Giusto Processo Civile, 2006.

BATÀ. *Le impugnazioni*. Milano, 2012.

BONSIGNORI. *Il divieto di domande e di eccezioni nuove in appello*. Rivista Trimestrale diritto e procedura civile, 1998.

BOVE. *Mutatio ed emendatio libelli, individuazione dell'oggetto del processo e mutatio libelli, diritto processuale civile*. Giurisprudenza Italiana, 2016.

CALAMANDREI. *Sul progetto preliminare Solmi*, 1937. *Opere giuridiche*. A cura di CAPPELLETTI. Vol. I. 1965.

CARIGLIA. *Mutatio ed emendatio libelli, la Corte di Cassazione conferma il nuovo orientamento in tema di ammissibilità della domanda nuova*. Giurisprudenza Italiana, 2016.

CARNELUTTI. *Sistema del diritto processuale civile*. Vol. II. Padova, 1938.

CARRATTA. *Il fondamento del principio di preclusione nel processo civile*. Torino, 2012.

CARRATTA. *La ragionevole durata del processo compromessa dal terzo (interveniante) "incomodo" secondo la Cassazione*. Corriere Giuridico, 2006.

CARRATTA. *Oggetto dell'appello ed evoluzione giurisprudenziale*. 2019.
<www.treccani.it>.

CARUSO. *La rilevabilità d'ufficio delle nullità non dedotte in appello dalle parti. Tra esigenze di preclusioni e giustizia*. Rivista Judicium, 2020.

CEA. *Il principio di preclusione e nuove prove in appello*. Corriere Giuridico, 2005.

CEA. *Tra mutatio ed emendatio libelli: per una diversa interpretazione dell'art 183 c.p.c.* Rivista Diritto processuale, 2016.

CECCHIELLA, CAMPIONE. *Il nuovo appello civile*. Bologna, 2017.

CHIOVENDA. *Cosa giudicata e competenza*. Saggi di diritto processuale civile. Vol. II. Milano, 1993.

CHIOVENDA. *Cosa giudicata e preclusione*. Saggi di diritto processuale civile. Vol. II. Milano, 1993.

CHIOVENDA. *Identificazione delle azioni. Sulla regola "ne eat iudex ultra petita partium"*. Saggi di diritto processuale. Milano, 1993.

CHIOVENDA. *Istituzioni di diritto processuale civile*. Vol. II e I. Napoli, 1936.

CHIOVENDA. *Istituzioni diritto processuale civile*. Vol. I. Napoli, 1960.

CHIOVENDA. *Principii di diritto processuale civile*. Napoli, 1923.

COMOGLIO. *L'economia dei giudizi come principio "ad assetto variabile", (aggiornamenti e prospettive)*. Rivista Diritto Processuale, 2017.

COMOGLIO, FERRI, TARUFFO. *Lezioni sul processo civile*. Bologna, 2011.

CONFORTI. *Emendatio libelli e diritto di difesa. Brevi riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015 n.12310*. <www.unisalerno.it>.

CONSOLO. *Codice di Procedura civile, Commentario*. Vol. VI. Milano, 2008.

CONSOLO. *Domanda giudiziale*. Digesto civile. Vol. VII. Torino, 1991.

CONSOLO. *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*. Padova, 1991.

CONSOLO. *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*. Padova, 2012.

CONSOLO. *Le S.U aprono alle domande "complanari" ammissibili in primo grado ancorchè (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria a cui si cumuleranno*. Corriere Giuridico, 2015.

CONSOLO. *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento*. Corriere Giuridico, 2012.

CONSOLO. *Spiegazioni di diritto processuale civile, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*. Vol. II. Torino, 2019.

CONSOLO, GODIO. *Le Sezioni Unite di nuovo sulle domande cc.dd. complanari, ammissibili anche se introdotte in via di cumulo (purché non incondizionato) rispetto alla domanda originaria.* Corriere Giuridico, 2019.

CONVERSO. *Il processo di cognizione dinanzi alla Corte d'Appello.* Giurisprudenza Italiana, 1999.

D'ALESSANDRO. *L'oggetto del giudizio di cognizione tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni di diritto processuale.* Torino, 2016.

DALFINO. *L'appello garanzia di giustizia.* Questione Giustizia, Trimestrale promosso da Magistratura Democratica (2015).

DALFINO, BARONE, PROTO PISANI. *Note a sentenza Sezioni Unite 20 aprile 2005.* Foro Italiano, 2005.

DALLA, BONTÀ. *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione. Premesse teorico-ricostruttive.* Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018.

DI, CATALDO. *Nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, Sul rilievo d'ufficio della nullità del contratto.*
<www.ildirittoamministrativo.it>.

FABBRINI. *L'opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi di impugnazione.* Milano, 1968.

FERRARI. *La Cassazione torna sull'emendatio libelli, la modifica della domanda ammessa ex art 183 c.p.c può riguardare petitum e causa petendi, purché la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.* <www.altalex.it>.

GAMBA. *Domande senza risposta, Sulla modificazione della domanda nel processo civile.* Padova, 2008.

GAMBINERI. *Dell'appello, in Commentario del Codice di Procedura Civile, Libro secondo: processo di cognizione art. 339-359*. A cura di CHIARLONI. Bologna, 2018.

GAMBINERI. *Mutatio ed emendatio libelli in appello*. Rivista di diritto processuale, 2019.

GIANNOZZI. *La modificazione della domanda*. Milano, 1958.

GIUSSANI. *Le dichiarazioni di rinuncia nel giudizio di cognizione*. Milano, 1999.

HEINITZ. *I limiti oggettivi della cosa giudicata*. Padova, 1937.

Il sistema delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite.

<www.ca.milano.giustizia.it>.

LESSONA. *Manuale di procedura civile*. A cura di LESSONA e JAEGER. Sesta edizione. Milano, 1932.

LIEBMAN. *Manuale di diritto processuale civile*. Milano, 2007.

LIEBMAN. *Manuale di diritto processuale civile*. Vol. II. Milano, 1984.

LUIISO. *Appello nel diritto processuale civile*. Digesto discipline privatistiche, sezione civile. Vol. I. Torino, 1987.

LUIISO. *Diritto processuale civile*. Vol. II. Milano, 2017.

MANDRIOLI, CARRATTA. *Diritto processuale civile*. Vol. I. Torino, 2016.

MANDRIOLI, CARRATTA. *Diritto processuale civile*. Vol. II. Torino, 2016.

MAZZARELLA, TESORIERE. *Guida breve al processo civile riformato*. Padova, 2003.

- MAZZEI. *Le nuove prove in appello: la prova indispensabile*. <www.diritto.it>.
- MENGALI. *I nova in appello. Le impugnazioni civili*. A cura di VACCARELLA LUISO. Torino, 2013.
- MERLIN. *Ammissibilità della mutatio libelli da "alternatività sostanziale" nel giudizio di primo grado*. Rivista di diritto processuale, 2016.
- MONTALI, CORONA. *L'appello civile*. Padova, 2007.
- MONTESANO, VACCARELLA. *Manuale di diritto processuale del lavoro*. Napoli, 1978.
- MORTARA. *Appello-Appello civile*. Digesto Italiano, 1898.
- MORTARA. *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*. Milano, 1923.
- MOTTO. *Sulla modificazione in grado di appello della domanda ex art. 2932 c.c. in domanda di accertamento del già avvenuto effetto traslativo*. Foro italiano, 2016.
- Mutatio ed emendatio libelli: il nuovo orientamento giurisprudenziale sulla modificazione della domanda giudiziale dopo la nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite*. <www.diritto.it>.
- NICOTRA, GUERRERA. *Doppio grado di giudizio, diritto di difesa e principio di certezza*. Rivista trimestrale diritto e procedura civile, 2000.
- NOVELLA. *Arricchimento senza causa: le Sezioni Unite di nuovo sui confini dell'emendato libelli*. Giurisprudenza Italiana, Diritto Processuale Civile, 2019.
- ORIANI. *L'eccezione di merito ne provvedimenti urgenti per il processo civile*. Foro Italiano, V, 1991.

ORIANI. *Sulle eccezioni proponibili in appello*. Rivista Diritto processuale, 2006.

PAGNI, ILARIA. *Nullità del contratto - il "sistema" delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite*. Giurisprudenza Italiana, 2015.

PALAZZETTI. *Domanda nuova, ammissibilità dei nova ex art. 183, 5 comma*. Giurisprudenza Italiana, 2015.

PISANELLI, RELAZIONE.

POLI. *Appello come revisio prioris instantie e acquisizione del documento erroneamente interpretato o valutato dal giudice di primo grado*. Rivista Diritto Processuale, 2013.

POLI. *Giusto processo e oggetto del giudizio di appello*. Rivista Diritto Processuale 2010.

POLI. *Il nuovo giudizio di appello*. Rivista Diritto processuale, 2013.

Processo civile e del lavoro: divieto di produrre in appello nuovi documenti. 2005.
<www.altalex.com>.

RASCIO. *L'oggetto dell'appello civile*. Napoli, 1996.

REDENTI. *Il processo ordinario di cognizione in primo grado; Il sistema delle impugnazioni*. Vol. II. Milano, 1957.

REDENTI. *Profili pratici del diritto processuale civile*. Milano, 1939.

REDENTI, VELLANI. *Diritto processuale civile*. Milano, 2011.

RICCI. *I nuovi confini del binomio mutatio-emendatio libelli come ridisegnati dalla corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2015*. Rivista Judicium, il processo civile in Italia e in Europa.

RICCI. *L'allegazione dei fatti nel nuovo processo civile*. Rivista trimestrale diritto processuale civile, 1992.

RUFFINI. *Nuove produzioni documentali e poteri istruttori del giudice nel rito ordinario e in quello del lavoro*. Corriere Giuridico, 2003.

SASSANI. *La riforma del processo civile*. Milano, 1991.

SATTA. *Commentario del codice di procedura civile*. Vol. II. Milano, 1962.

SOLMI. *La riforma del codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste*. Roma, 1937.

TEDOLDI. *L'appello civile*. Torino, 2016.

TEDOLDI. *L'istruzione probatoria nell'appello civile*. Padova, 2005.

TESORIERE. *Contributo allo studio delle preclusioni nel processo civile*. Padova, 1983.

VALITUTTI, DE STEFANO. *Le impugnazioni nel processo civile*. Vol. II. Padova, 1996.

ZANZUCCHI. *Nuove domande, nuove eccezioni, nuove prove in appello*. Milano, 1916.

